Atti e documenti
della transazione
Eredi di Erminia Giuliamelli Calvi

[illegible] - Pensione [illegible]
[illegible]
[illegible] - [illegible]

E. V. R. - Roma - Tel. [illegible]

TRA IL GR.UFF.AVV.CARLO CALVI domiciliato in Roma e le proprie figlie CALVINA CALVI in ROVERANO e MARIA CALVI in PROVENZANO

PREMESSO

Che il 9 Gennaio 1931 moriva in Roma la Signora Erminia Giulianetti moglie del Gr.Uff.Calvi e madre delle Signore Calvina e Maria,senza lasciare alcun testamento talchè devesi far luogo alla successione legittima;

Che in occasione di una completa sistemazione delle ragioni delle figlie Calvina Calvi e Maria Calvi in relazione a detta successione è parso conveniente liquidare di comune accordo anche i diritti del padre che per legge sarebbe usufruttuario in parte;

Che nella predetta liquidazione si intende comprendere anche la restituzione di L.26000.= che il Gr.Uff.Avv.Carlo Calvi asserisce di aver prestato alla defunta moglie:

Che nella stessa occasione è parso pure conveniente liquidare i diritti del coniuge superstite nell'indennità che la figlia Maria Calvi ha convenuto di liquidare con l'Azienda Tramviaria di Roma in seguito a infortunio patito dalla defunta Erminia Giulianetti;

Che pertanto in conseguenza di queste premesse che fanno parte integrante del presente atto,si conviene quanto segue:

ART.I°

Le figlie Calvina Calvi in Roverano e Maria Calvi in Provenzano versano al proprio padre Gr.Uff.Avv.Carlo Calvi

la somma, in denaro, di L. 26mila e altresì una somma pari a quella necessaria per comprare al prezzo di borsa alla data del presente atto, titoli del Littorio per un capitale nominale di L. 15000.=

ART. 2°

La Signora Maria Calvi in Provenzano versa al proprio padre Gr.Uff. Avv. Carlo Calvi una somma pari a quella necessaria per comperare, al prezzo di borsa alla data del presente atto, titoli del Littorio per un capitale nominale di L. 5000.=

ART. 3°

Il Gr.Uff. Carlo Calvi dichiara che col pagamento di cui all'articolo primo non ha più nulla da chiedere e da pretendere nè come erede, nè come creditore, nè per qualsiasi altro titolo o ragione, in merito alla successione della defunta moglie.

Dichiara altresì di essere interamente tacitato nei suoi diritti di coniuge superstite, intendendosi che per qualunque sopravvenga così attiva come passiva e per qualunque disposizione di ultima volontà che si dovesse rintracciare della defunta Erminia Giulianetti Calvi, rimangono e debbono rimanere uniche eredi le due figlie Calvina e Maria, verso le quali egli rinunzia a far valere in qualsiasi tempo ogni suo eventuale diritto o pretesa.

ART. 4°

Il Gr.Uff. Carlo Calvi dichiara che col versamento della somma di cui all'articolo secondo egli nulla ha più da chiedere

o da pretendere dalla figlia Maria Calvi in Provenzano in merito a quanto questa potrà ottenere dall'Azienda tramviaria di Roma, per l'infortunio patito dalla propria moglie, la defunta Erminia Giulianetti, impegnandosi altresì a far quanto potesse occorrere perchè la figlia Maria venga in possesso dell'indennità predetta.

Art. 5°

Il Gr.Uff. Carlo Calvi dichiara di rinunziare, come rinunzia, alla lite intentata dalla moglie Erminia Giulianetti contro la figlia Maria Calvi in Provenzano nonchè contro Simone Provenzano e nella quale egli era intervenuto, obbligandosi a non esperire azione alcuna, in qualsiasi tempo nè contro la figlia Maria nè contro il genero Avv. Simone Provenzano per i fatti o per taluno dei fatti che hanno dato luogo a quella causa, alla cui transazione egli si obbliga di dare il suo consenso.

ART. 6°

Le parti qui convenute e cioè il Gr.Uff. Carlo Calvi, Calvina Calvi in Rovereno, Maria Calvi in Provenzano, nel mentre dichiarano di voler fare cessare il sequestro giudiziario ordinato dal Presidente del Tribunale di Roma il 23 Ottobre 1928 Anno VI danno mandato al sequestrtario S.M. l'Avv. Ivanoe Bonomi di aprire la cassetta di sicurezza presso la Banca d'Italia sede di Roma e di prelevare dai libretti a deposito al nome di Maria Calvi in Provenzano le somme di cui agli articoli primo e secondo, addebitandole per quanto riguarda le somme dell'articolo primo alle due sorelle Calvina e Maria, e per quanto riguarda le somme dell'arti-

colo secondo alla sola Signora Maria Calvi Provenzano, la quale ultima si impegna di cosdiuvare il sequestratario in quanto potesse occorrere per il prelievo delle somme dai libretti a deposito a lei intestati.

ART.7°

Il Gr.Uff.Carlo Calvi rilascierà ricevuta a S.E. l'Avv.Ivanoe Bonomi appena riceverà le somme di cui al presente atto, che firmato da tutte le parti e dal sequestratario Ivanoe Bonomi avrà pieno vigore al momento dell'effettuato pagamento.

N. 1 = N. 2

1

Tra il Grand Uff. Avv. Carlo Calvi domiciliato in Roma e le proprie figlie Calvina Calvi in Roverano e Maria Calvi in Provenzano,

premesso

che il 9 gennaio 1901 moriva in Roma la sig. Erminia Giulianetti moglie del Grand Uff. Calvi e madre delle signore Calvina e Maria, senza lasciare alcun testamento e ~~quindi~~ talchè devesi far luogo alla successione legittima;

che in occasione di una completa sistemazione delle ragioni delle figlie Calvina Calvi e Maria Calvi in relazione a detta successione è parso conveniente ~~sistemare~~ liquidare ~~anche~~ di comune accordo anche

2

i diritti del padre che per legge sarebbe usufruttuario in parte

che nella detta liquidazione si intende comprendere anche la restituzione di £ 26 mila che il Grand Uff. Avv. Carlo Calvi asserisce di aver prestato alla defunta moglie;

che nella stessa occasione è parso pure conveniente liquidare i diritti del coniuge superstite nell'indennità che la figlia Maria Calvi ha convenuto di liquidare con l'Azienda Tranviaria di Roma in seguito a infortunio patito dalla defunta Erminia Giulianetti,

~~che pertanto, in~~

che pertanto, in conseguenza di queste premesse che fanno parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1

Le figlie Calvina Calvi in Roverano e Maria Calvi in Roverano versano al proprio padre Grand. Uff. Avv. Carlo Calvi la somma, in denaro, di £ 26 mila e altresì ~~una somma~~ una somma pari a quella necessaria per comprare al prezzo di borsa ~~di~~ alla data del presente atto, ~~di~~ titoli del Littorio per un capitale nominale di £ 15.000

Art. 2

La sig. Maria Calvi in Provenzano versa al proprio padre Grand. Uff. Avv. Carlo Calvi ~~la~~ una somma pari a quella necessaria per comperare al prezzo di borsa alla data del presente atto, titoli del Littorio per un capitale nominale di £ 5000.

4

Art. 3

Il Grand. Uff. Carlo Calvi dichiara che col pagamento di cui all'articolo primo non ha più nulla da chiedere e da pretendere ~~verso gli eredi in seguito~~ nè come ~~usufruttuario~~ nè come creditore nè per qualsiasi altro titolo o ragione, ~~al~~ in merito alla successione ~~[illegible]~~ della defunta moglie, ~~[illegible]~~ ~~e che pertanto sole eredi della defunta Erminia Giulianetti rimangono le figlie Ermina Maria Calvina e libere d'ogni obbligo di usufrutto verso il padre e sole titolari~~ ~~[illegible]~~ ~~delle eventuali insorgenze così attive che~~ ~~[illegible]~~ ~~in avvenire~~ ~~provenissero~~ dalla passive che

~~che egli~~ ~~si~~ dichiara altresì di essere interamente tacitato nei ~~[illegible]~~ suoi diritti di coniuge ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ superstite, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ intendendosi che per qualunque sopravvienza così attiva come passiva e per qualunque disposizione di ultima volontà che si dovesse rintracciare della defunta Erminia Giulianetti Calvi, ~~[illegible]~~ rimangono e debbono rimanere uniche eredi le due figlie Calvina e Maria, verso le quali egli ~~[illegible]~~ rinunzia a far valere in qualsiasi tempo ogni suo eventuale diritto o pretesa.

Art. 4

Il Grand Uff. Carlo Calvi dichiara ~~[illegible]~~ che col versamento della somma di cui all'articolo secondo egli nulla ha più da chiedere o da pretendere dalla figlia Maria Calvi in Provenzano ~~[illegible]~~ in merito a quanto questa potrà ottenere dall'Azienda

6

tranviaria di Roma per il infortunio patito dalla propria moglie la defunta Erminia Giulianetti, impegnandosi altresì a fare ~~[illegible]~~ quanto potesse occorrere perchè la figlia Maria venga in possesso dell'indennità predetta.

Art. 5.

Il Grand Uff. Carlo Calvi dichiara di rinunziare, come rinunzia, alla lite intentata dalla moglie Erminia Giulianetti contro la figlia Maria Calvi in Provenzano nonchè contro Simone Provenzano, e nella quale egli era intervenuto, obbligandosi a non esperire ~~[illegible]~~ azione alcuna in qualsiasi tempo ~~[illegible]~~ nè contro la figlia Maria nè contro il genero Avv. Simone Provenzano ~~[illegible]~~ per i fatti o per taluno dei fatti che hanno ~~[illegible]~~ dato luogo a quella causa, alla cui transazione egli si obbliga di dare il suo assenso.

Art. 6.

Le parti qui convenute e cioè il Grand Uff. Carlo Calvi, Calvina Calvi in Roverano, Maria Calvi in Provenzano, nel mentre dichiarono ~~[illegible]~~ di voler far cessare il sequestro giudiziario ordinato ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dal Presidente del Tribunale di Roma il 23 ottobre 1928 Anno VI danno mandato al sequestratario ~~[illegible]~~ S.E. l'avv. Ivanoe Bonomi di aprire la Cassetta di Sicurezza presso la Banca d'Italia sede di Roma e di prelevare dai libretti a deposito ~~[illegible]~~ al nome di Maria Calvi Provenzano le somme di cui agli articoli primo e secondo, addebitandole per quanto riguarda le somme dell'articolo primo alle due sorelle ~~[illegible]~~ Calvina e Maria, e per

8

quanto riguarda le somme di
dell'articolo secondo alla sola
sig. Maria Calvi Provegano, la
quale ultima si impegna di
coadiuvare il sequestratario
in quanto potesse occorrere
per il prelievo delle somme
dai libretti a deposito a lei
intestati.

Art. 7

Il Grand Uff. Carlo Calvi rilascierà
ricevuta a S. E. l'avv. Ivanoe Bonomi
appena riceverà le somme di
cui al presente atto, che firmato
da tutte le parti e dal sequestratario
Ivanoe Bonomi avrà pieno vigore
al momento dell'effettuato
pagamento.

N. 2 4 1

Fra le signore Calvina Calvi in Roverano
~~e la sign~~ e Maria Calvi in Provenzano,
premesso
che mediante convenzione in data.....
fra esse sorelle Calvi e il proprio
padre Grand Uff. Carlo Calvi si è ~~ed~~ tacitata
ogni diritto ragione o pretesa ~~del~~ di quest'ultimo
sia quale creditore della propria moglie Erminia
Giulianetti, sia per quanto ha tratto
ai suoi diritti di coniuge superstite,
talchè il Grand Uff. Carlo Calvi nulla
ha più da chiedere o da pretendere nella
successione della defunta moglie;
che pertanto uniche eredi legittime
della madre Erminia Giulianetti, morta
senza testamento, rimangono le
figlie Calvina e Maria;
~~che le contese insorte fra le~~
~~di esse circa l'appartenenza delle~~
~~somme e di oggetti che la~~
~~[illegible]~~

~~che Calvina Calvi~~

che di fronte alla ~~chiar~~ precisa dichiarazione della sig. Calvina Calvi di non aver ricevuto ~~prima~~ ~~dalla~~ dalla defunta madre alcuna somma a titolo di dote, la sig. Maria Calvi non ~~insiste~~ intende resistere alla ~~pretes~~ richiesta di ~~mett~~ mettere in comune per spartire equamente ciò che essa Maria Calvi ha ricevuto dalla defunta madre; ~~ma che~~

che ~~pertanto~~ conformemente a questo accordo, le parti hanno convenuto di transare la causa ~~per~~ intentata dalla defunta signora Erminia Giulianetti contro la figlia Maria Calvi Provenzano e il marito Simone Provenzano e ~~pro~~ riassunta e proseguita poi da Calvina Calvi e dal padre grand aff. Carlo Calvi e di procedere immediatamente alla stipula di un atto di ~~transazione che~~ rinunzia alla ~~causa~~ stessa;

che in seguito a ~~[illegible]~~ dichiarazioni ~~[illegible]~~ reciproche ~~[illegible]~~ che le signore Calvina e Maria si sono scambiate ~~[illegible]~~ ~~così circa le liberalità che la defunta loro madre avrebbe dichiarato di aver fatto~~ circa la effettiva realtà delle asserite liberalità che la defunta loro madre Erminia Giulianetti avrebbe ~~[illegible]~~ fatte, o come donazione o come costituzione di dote, all'una e all'altra figlia, ~~[illegible]~~ esse si sono convinte ~~[illegible]~~ della convenienza di troncare, anche in omaggio alla memoria materna, le contese che hanno formato oggetto di liti giudiziarie;

che, in conformità a

questo nobilissimo proposito che ristabilisce la cordialità famigliare, le parti hanno convenuto di troncare la causa civile intentata dalla defunta Erminia Giulianetti Calvi contro la figlia Maria Provenzano e il di lei marito Simone Provenzano, causa riassunta e proseguita poi da Calvina Calvi e dal padre Carlo Calvi, e di procedere alla stipula di un atto di rinunzia alla causa stessa;

Che le due sorelle ~~con spirito di cordialità famigliare~~ intendono dividere in perfetta metà tutto quanto, immobili, mobili e denaro ~~e~~ è provenuto dalla ~~defunta~~ loro madre Erminia Giulianetti Calvi defunta il 9 gennaio 1931;

~~che tutto ciò premesso, e facente parte integrale del presente atto, si convenne quanto segue:~~

~~Art. 1~~

~~Le parti proprietà degli immobili~~

che ~~per~~ tale accordo, fondato sulla spartizione in perfetta metà, esse intendono debba essere mantenuto ~~sia~~ anche nel caso che si rinvenissero disposizioni

di ultima volontà di Erminia Giulinetti disformi ~~da~~ ~~quel~~ o contrarie al principio di questo accordo rinunziando fin d'ora le parti a far valere i loro eventualmente rispettivi diritti;

che, pure in conformità a questo accordo, debbono spartirsi a metà così le insorgenze passive come le sopravvenienze attive che dovessero ~~far~~ pervenire alla successione della defunta Erminia Giulianetti;

che, sempre nello spirito di questo accordo, le parti si promettono fin d'ora ed espressamente convengono di spartirsi in giusta metà quanto sarà loro per pervenire dall'eredità ~~del~~ legittima o testamentaria del proprio padre Grand Uff. Carlo Calvi

rinunciando, ora per allora a far valere ciò che ~~contrastasse~~ in contrasto al principio della divisione a metà fra le due sorelle fosse per avventura contenuto delle disposizioni testamentarie del proprio padre ~~Calvi~~ e Carlo Calvi;

~~tu che~~

che pertanto, in conseguenza di queste premesse che fanno parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1°

Tutti i beni immobili ~~che~~ ~~ovunque si trov~~ lasciati da Erminia Giulianetti, dovunque si trovino, e quanto ~~verrà~~ perverrà di beni immobili alla successione della defunta, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

saranno, nei modi di legge, divisi a metà fra le due sorelle Calvina e Maria Calvi, salvo che esse non preferiscano la gestione indivisa di detti beni.

Art. 2

Tutti i beni mobili, denaro, oggetti, ~~di valore~~ valori, ecc ~~che attualmente esistono nell'asse~~ di provenienza di Erminia Giulianetti Calvi, e quanto potrà in beni mobili pervenire in seguito alla successione della defunta, saranno spartiti ~~in perfetta~~ a metà fra le due sorelle ~~Maria~~ Calvina e Maria e assegnati in proprietà rispettivamente alle due eredi con le modalità qui appresso indicate.

8

Art. 3

In attesa di realizzare il loro prezzo e di dividerne in giusta metà il ricavato, saranno rinchiusi in una cassetta di sicurezza di una Banca di Roma, intestata congiuntamente ai nomi di Calvina e Maria Calvi, i seguenti ~~valori~~ Cose:

1° Un autentico violino Serafinus Utinensis;

2° Una collezione di francobolli;

3° una serie di lettere di Francesco Crispi dirette all'on. Galli;

4° documenti e cambiali coi relativi fascicoli.

Art. 4

Saranno, a cura delle due sorelle Calvina e Maria, ~~e con ispirito di equità~~, ~~divisi~~

divise fra di esse, operandosi la compensazione per quegli oggetti che non si possono o non è conveniente dividere, le seguenti cose:

1° - Mobilio quale risulta dal contratto di assicurazione in data 1927

2° - Argenteria eccettuati i regali depositata nella cassetta della Banca d'Italia di nozze e gli oggetti personali di Maria Calvi

3° - Due quadri del Savigny che trovansi presso la sig. Calvina Calvi

4° - Un mobile antico del 1500.

~~che trovansi presso Calvina Calvi~~

5 - Servizi da tavola e altri oggetti (statua in legno rappresentante un moro, ecc) che si trovano presso Calvina Calvi e che non hanno carattere di appartenenza personale all'una o all'altra delle due sorelle.

10

Art. 5

Il denaro che risulta depositato su due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia

* libretti rinchiusi nella cassetta al nome di Maria Provenzano e di sicurezza della Banca d'Italia ancora sotto sequestro, verrà ritirato dai due Istituti insieme agli interessi maturati. ~~e verrà messo a disposizione~~

Dalla somma globale si faranno i seguenti prelievi;

~~meglio~~ ~~1°~~ ~~denaro~~ 1° somme necessarie a dare esecuzione alla convenzione fra le due figlie ~~[illegible]~~ e il loro padre Carlo Calvi e cioè £ 26.000 e £ 15.000 nominali in titoli del Littorio.

2° somme necessarie a provvedere alle spese di ~~cura~~ cura, funerali, deposito mortuario della defunta.

3- spese giudiziali e competenze e onorari di procuratore ed avvocato facenti carico alla allora vivente Erminia Giulianetti Calvi ed ora agli eredi di lei nella causa contro Maria e Simone Provenzano, e cioè relative al giudizio di primo grado.

La somma residua sarà divisa in perfetta metà e assegnata rispettivamente a ciascuna parte Calvina Calvi Roverano e a Maria Calvi Provenzano

Art. 6

Le lire diecimila che, con autorizzazione del Tribunale, vennero prelevate dal libretto di conto corrente del Banco di Sicilia per provvedere a bisogni urgenti di cura e di alimentazione di Maria Calvi Provenzano, si conviene che siano spartite a metà, e quindi Maria

12

Calvi Provenzano che ha già usufruito delle lire diecimila versarà alla sorella Calvina Calvi Roverano lire cinquemila a ~~[illegible]~~ regolarizzazione di questa partita.

Art. 1118
Cod. Civ.

L'anno 1928 Anno VI. il giorno 19 Ottobre in Roma nel gabinetto del Presidente.

Innanzi di noi Cav. Uff. Giglioni Giulio Presidente del Tribunale assistito dal cancelliere infrascritto Sono compersi.

1) Calvi Erminia nata Giulianetti assistita dello avvocato Amadio Enrico.

2) Simone Avv. Provenzano assistito dall'Avvocato Antonio Guernieri Ventimiglia.

L'avvocato Amadio insiste nel ricorso per ottenere il sequestro giudizierio.

L'avvocato Ventimiglia anche nell'interesse della Signora Maria Calvi in Provenzano si oppone osservando preliminarmente che l'istanza è improcedibile in quanto oggi non cade udienza incidentale fissata dal calendario e manca anche il provvedimento presidenziale di fissazione in via staordinaria. Nel merito osserva che manca l'urgenza in quanto le somme si trovano depositate presso le banche già da qualche anno e si è provveduto al fermo da parte della P.S.

Noi Presidente

Osservato che nel ricorso si accenna a detto fermo e che quindi non sarebbe giustificata la fissazione di una udienza staordinaria, rinviamo all'udienza incidentale di martedi 23 corrente ore 11

AVV. ENRICO AMADIO
Via Cola di Rienzo N. 149
ROMA

DISTINTA
Sig. Amadio
Rilasciata Copia
N. copie notifica
Carta Bol. L. 26
Scritturaz. " 16,50
Totale L. 42,50
Quietanza N.
Roma, 20 XII 28
Il Cancelliere

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA * CANCELLERIA

2 Letto confermato e sottoscritto.

Fto Erminia Giulianetti in Calvi Fto.Avv.a madio

Avv.Simone Provenzano

Fto Avv.Antonio Guarnieri Ventimiglia.

Il Presidente Fto Giglioni

Il Cancelliere Fto Grandi.

L'anno 1928 anno VI il giorno ventidue ottobre nel gabinetto del Presidente innanzi a noi Cav. Uff. Giglioni Giulio Presidente del Tribunale assistito dal Cancelliere infrascritto.

Sono compersi a seguito di rinvio dalla precedente ordinanza.

I) La Sig.ra Calvi Erminia nata Giulianetti assistita dall'avvocato Ferdinando Colucci.

2) Lavv.Provenzano Simone assistito dall'avvocato Guarnieri Ventimiglia che rappresenta anche la di lui moglie.

L'Avv.Colucci nello interesse della sua cliente insiste nel ricorso per sequestro giudiziario in base all'articolo 921 cod; Proc. Civile essendo evidente in base agli atti, il pericolo di alterazione e di sottrazione delle cose di cui si chiede il sequestro e specialmente delle somme depositate presso gli Istituti di credito.

A sostengo di tale suo assunto esibisce i seguenti

documenti.

I) Verbale di constatazione del I7 Ottobre I928 redatto dall'Uff. Giud. Corradini del Tribunale di Roma dal quale risulta che le somme attualmente intestate alla Signora Maria Provenzano figlia della istante sono di provenienza della istante stessa e a questa pervenuta nel dante assegni circolari rilasciati al Sig. Paolo Lamberti- Dettee somme risultano versate al Monte dei Paxchi di Siena; Altra somma per ammontare imprecisato e stando alle dichiarazioni della controparte per Lire I34.000 sono attualmente depositate, previa istruzione di un libretto già Monte Maschi al Banco di Sicilia.

Entrambii libretti sono intestati al nome di Maria Provenzano.

2) Deposizione giurata I7 Ottobre I928 Anno VI. Notar Valeri da sua Eccellenza il Gen. Panizzardi e Marchetti Gio anni dalla quale risulta che tutti i mobili che arredavano l'appartamento già ritenuto in fitto dalla istante in Via Valadier 53 int. 7 sono di proprietà dell'istante stessa e che furono trasportati per arredare l'appartamento di Via Giuseppe Ferrari N. II interno sette ove attualmente si trovano intestate alla di lei figlia Provenzano.

Lo stesso di capi dell'argenteria ed altri oggetti di valore che trovansi depositati nella cassetta della

Banca D'Italia in Via del Parlamento 3 atto notorio 22 Ottobre I928 Anno VI notar Valeri dal quale risulta che il giorno I8 Ottobre I928 alle ore I3 l'Avv. Simone Provenzano, accompagnato dal suo legale Avv.Guarnieri Ventimiglia, si è recato nei locali della Questura Centrale per protestare contro la presunta illegalità del fermo apposto alle banche e alla cassetta di Sicurezza dell'autorità di P.S. z per farlo togliere, e cio' secondo le asserzioni del Capo della Polizia Giudiziaria Avv. Primavera reso ai testi giuranti.

Si fa notare al Tribunale Ill.mo che due ore prima dinanzi al Prefidenza l'avvocato Provenzano aveva dedotto la mancanza di urgenza per il fermo apposto dalla P.S. fermo che egli stesso poi tentava di far revocare per venire in possesso delle somme.

Detto atto documento giurato risulta altresi che lo avvocato Simone Provenzano, munito di procura fattasi rilasciare dalla sua consorte degente al Policlinico Morgagni si presentava secondo la dichiarazione resa dal direttore dell'ufficio delle cassette di sicurezza della Banca d'Italia e del Segretario della Banca Sig. Cancelliere pretendendo di aprirle la cassetta di sicurezza.

4)altro atto notorio 22 Ottobre I928 ANNO VI° notaro Valeri dal quale risulta che la riccorrente ha sem-

pre provveduto con mezzi propri, all'epoca del matrimonio in poi, al mantenimento completo suo e dei coniugi Provenzano e che i coniugi Provenzano sono sprovvisti di beni di fortuna, e che l'Avv. Provenzano non aveva mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento suo e della moglie.

Ritenuti nella specie gli estremi di legge(articolo 921 Cod. Proc. Civile) la ricorrente domanda che lo Ill.mo. Presidente voglia ordinare in via di urgenza l'immediato sequestro giudiziario di tutti i beni di cui al ricorso e al presente verbale nominando a sequestratario giudiziario il marito della ricorrente gra?Uff. Avv.Carlo Calvi Vice Prefetto a riposto e Commissario Prefettizio in Roma dell'Istituto Enrico Toti, ed in ogni caso, con obbligo al sequestratario di non riscuotere le somme delle Banche ove trovasi depositate nè gli oggetti di valore e altri documenti evenuali contenuti nella cassetta forte di sicurezza della Banca d'Italia.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari e con salvezza di ogni maggior diritto.

L'avvocato Guarnieri Ventimiglia nello interesse dei coniugi Provenzano si oppone al sequestro deducendo che esso manca di ogni base in quanto non vi sarebbe che una denuncia a querela penale della Signora Calvi

coptâ il genero e per la quale non si è creduto dalla Autorità inquirente procedere a sequestro penale ed in quanto, manca una lite civile di cui desumere la controvertibilità delle cose da sequestrare.

Deduce inoltre che manca la urgenza perchè nello atto di citazione è detto che i depositi intestati alla Signora Provenzano rimontano ad oltre un anno. Fa poi rilevare nel merito che con il sequrstro si verrebbe a privare la intestataria di mezzi per procedere alla propria cura essendo tuttora ricoverata alla clinica Morgagni in occasione del parto.

Esibisce n;3 dichiarazioni giurate presso il notaro Melis di Roma in data del venti e gli altri due del 22 Ottobre corrente.

L'Avv. Colucci impugna il contenuto di detti atti notarili le deduzioni avverserie e specialmente le eccezioni pregiudiziali e di diritto delle quali tutte chiede il rigetto per la loro manifesta incongruenza ed infondatezza con lo accoglimento totale del ricorso.

Il Presidente riserva di pronunziare.

Letto confermato e sottoscritto.

Fto. Erminia Giulianetti in Calvi

Fto. Ferdinando Colucci

Fto. Avv. Simone Provenzano Ventimiglia

Il Prexidente Fto.

Il Cancelliere Fto. D'Amore.

Nell'incidente tra i signori Calvi Erminia nata Giulianetti.

E

Simone Avv. Provenzano

riservato con verbale di oggi.

Noi presidente.

Letti gli atti è documenti esibiti

Osservato che la contrevertibilità agli effetti del chiesto provvedimento puo' desumersi a sufficienza dalle deduzioni delle parti e dagli atti notori esibiti in quanto appare da essi che le somme depositate e la Cassetta di sicurezza provengono dalla Signora Calvi Erminia e per l'entità delle somme stesse non si puo' presumere un trasferimento nella figlia maritata al Signor Avv. Provenzano se non a titolo di donazione, almeno nella massima parte per la quale manca l'atto pubblico.

Osservato che il pericolo di relativa sottrazione appare fondato per quanto sia è praticato in proecedente circa i prelevamenti e per quanto si accenna negli atti notori circa le pretese affacciate dal Signor Avvocato Provenzano anche di fronte alla Autorità di P.S. per far togliere il fermo da esso apposto non così per immobili:

Osservato che la lite sulle ppposte pretese delle parti apparre imminente

Visto l'articolo 921 Codice Proc.Civile

Autorizza il chiesto sequestro giudiziario delle somme depositate presso il Monte dei Paschi di Siena e presso il banco di Sicilia nonche'della Cassetta di Sicurezza indicata in citazione limitandosi il sequestro stessa della somma presso il bancod di Sicilia alla differenza tra lire diecimila (che si intendono lasciare indisponibilità dell'intestatario figlio della Signora Calvi Erminia per provvedere alle spese piu'urgenti di cura di alimentazione) e quella risultante dal relativo libretto di deposito; Salvo l'Autorità Giudiziaria competente, ad ogni giudizio nell'attribuzione in proprietà anche delle dette lire diecimila.

Nulla per i mobili.

Nomina a sequestratario Sig. Ivanoe Bonanni per ogni effetto di legge-

Roma lì 23 Ottobre 1928 ANNO VI.

Il Presidente Fto Giglioni.

Il Cancelliere Fto D'Amore.

Per copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. Amadio.

Roma 25 Ottobre 1928 Anno VI°

IL CANCELLIERE

L.6

Atto di Notifica

Ad istanza della Signora Emilia Calvi nata Giulianetti elettivamente domiciliata in Roma Via Cola di Rienzo 149, presso l'Avv. Enrico Amadio

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla città stato Tribunale ho notificato il successo verbale di sequestro giudiziario per ogni effetto di legge a S. E. l'On. Avv. Ivanoe Bonomi sequestratario nel suo domicilio in Roma Piazza della Libertà N. 4 ivi consegnandola a mani di Caterina Crovegli addetta alla casa in presenza assenza di esso

Sig. Avv. Ivanoe Bonomi Ivanoe

Roma dodici Novembre 28. VII

Ufficiale

Amadio

TOTTI ANDREA

TOTTI ANDREA

S. G. Bonomi
Cuppa Libertà 4

Fra i Signori:

Maria Calvi in Provenzano e Simone Avv. Provenzano;

Calvina Calvi in Roverano e Gr. Uff. Carlo Calvi;

S.E. Ivanoe Bonomi avvocato in Roma

PREMESSO

Che con citazione 15 Ottobre 1928 e 16 Novembre stesso anno la Signora Erminia Calvi nata Giulianetti conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la signora Maria Calvi in Provenzano per ottenere il sequestro giudiziale a dei libretti del Banco di Sicilia e del Monte dei Paschi intestati alla signora Maria Provenzano e della cassetta di sicurezza che insieme ad altri oggetti li contenuta e che pure era intestata alla signora Maria Provenzano presso la Banca d'Italia (Sede di Roma in Piazza Montecitorio)

Che con decreto presidenziale 23 Ottobre 1928 Anno VI il Tribunale autorizzava il chiesto sequestro della cassetta presso la Banca d'Italia e degli ivi contenuti libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia limitando per altro - per questo ultimo libretto - la somma sequestrata alla differenza fra lire 10.000 (lasciate in disponibilità della signora Maria Provenzano per provvedere a spese urgenti di cura e di alimentazione) e quella risultante dal relativo libretto di deposito;

Che con il predetto decreto si nominava sequestrario S.E. l'Avv. Ivanoe Bonomi;

Che per effetto di tali intese cordiali si conveniva fra le due figlie Calvina e Maria la firma di un atto in data per la spartizione in giusta metà di tutto quanto è provenuto dalla defunta madre Erminia Giulianetti in Calvi;

Che con altro atto in data fra le due figlie Calvina e Maria e il padre Gr.Uff.° Carlo Calvi si conveniva un equo compenso e tacitazione d'ogni domanda e pretesa di questo ultimo in ordine alla successione della defunta madre e moglie Erminia Giulianetti Calvi;

Che pertanto in conformità a queste premesse che formano parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

ART. I°

Le parti qui sottoscritte dichiarano di rinunziare, come rinunziano, alla causa che originariamente iniziata dalla Sig.a Erminia Giulianetti Calvi contro Maria Calvi Provenzano e Simone Provenzano si trova ora davanti la Corte di Appello di Roma, obbligandosi a non esperire in qualsiasi tempo azione alcuna per i fatti o per taluno dei fatti che hanno dato luogo a quella causa.

ART. 2°

Le parti qui sottoscritte rinunziano al sequestro giudiziario accordato dal Tribunale di Roma in data 23 ottobre 1928, e dichiarano che la cassetta di sicurezza presso la Banca d'Italia sede di Roma è rimasta sempre custodita da detta Banca

sarà che mai il sequestratario S.E.l'Avv.Ivanoe Bonomi abbia fatto operazioni di apertura della cassetta e conseguenti operazioni sul suo contenuto.L'Avv.Ivanoe Bonomi prende atto di tale dichiarazione e dichiara a sua volta che con le operazioni di cui al seguente articolo cessa la sua qualità e responsabilità di sequestratario giudiziario.

ART. 3°

Il sequestratario Avv.Ivanoe Bonomi a richiesta delle parti qui sottoscritte consente alle seguenti operazioni previa apertura della cassetta di sicurezza di cui si è detto sopra:

1) Consegna di quanto è ivi contenuto all'infuori dei due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Napoli alle signore Calvina Calvi in Roversano e Maria Calvi Provenzano, dietro quietanza delle stesse;

2) Ritiro delle somme depositate nei due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia coi relativi interessi maturati. l'intestataria signora Maria Provenzano si obbliga a coadiuvare il sequestratario in questa operazione.

ART. 4°

L'Avv.Ivanoe Bonomi procederà al seguente riparto delle somme ricavate dai due libretti di conto corrente vincolato del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia.

1) Preleverà lire 26mila da consegnare dietro quietanza al Gr. Uff. Carlo Calvi.

2) Preleverà per consegnarla ancora al signor Grnd'Uff. Carlo Calvi, dietro regolare ricevuta, la somma corrispondente (alla data odierna e al valore della Borsa di Roma) al capitale nominale di L. I5 mila in titoli del Littorio.

3) Preleverà la somma che gli verrà globalmente indicata dalle parti per spese varie incontrate per la cura e i funerali della defunta Erminia Giulianetti Calvi, e la consegnerà, dietro ricevuta alle signore Maria e Calvina Calvi.

4) Preleverà le spese giudiziali, le competenze e gli onorari ~~di Maria e Simone Provenzano e ora agli eredi di lei e~~ cioè relative al giudizio di primo grado.

Della somma residua detratte le somme di cui ai numeri I, 2, 3, 4 farà due parti uguali che consegnerà dietro ricevuta rispettivamente alla signora Calvina Calvi Roverano e alla signora Maria Calvi Provenzano, salvo quanto sarà detratto su ciascuna delle due parti in conformità agli articoli seguenti.

ART. 5°

Dalla parte assegnata alla signora Maria Calvi Provenzano l'Avv. Bonomi preleverà la somma corrispondente (al valore odierno alla borsa di Roma) ad un capitale nominale di L. 5000 in titoli del Littorio, e consegnerà detta somma, dietro ricevuta, al Gr. Uff. Carlo Calvi in esecuzione di accordi intervenuti fra le parti.

ART.6°

Dalla parte spettante a Maria Calvi Provenzano preleverà ancora lire cinquemila che consegnerà, dietro ricevuta, alla sorella Calvina Calvi Roverano a regolarizzazione completa della contestazione nascente dal prelievo operato con autorizzazione del Tribunale di L. 10000 dal libretto di conto corrente del Banco di Sicilia.

ART.7°

Le parti convengono che le spese tutte, giudiziali, di procuratore, di avvocato, nella lite iniziata da Erminia Giulianetti contro Maria e Simone Provenzano, all'infuori di quelle di primo grado che spettano agli eredi e sono state prelevate dall'eredità, come si è detto nell'articolo 4 facciano carico alle parti ciascuna per la parte propria, intendendosi così compensate fra le parti le spese tutte della lite.

ART.8°

Le parti qui sottoscritte liberano il sequestratario On. Avv. Ivanoe Bonomi da ogni responsabilità per la gestione delle cose e denari sequestrati e dichiarano con questo atto ratificato ogni atto di detto sequestratario, il cui ufficio finisce con l'esecuzione della presente convenzione.

N. 3 1

Fra i signori:
Maria Calvi in Provenzano e Limone
Avv. Provenzano;
Calvina Calvi in Roverano e Grand Uff.
Carlo Calvi; ~~[illegible] della sig.ma Erminia Giulianetti in Calvi~~

S.E. Ivanoe Bonomi avvocato in Roma

premesso

che con citazione 15 ottobre 1928 e 16 novembre stesso la sig. Erminia Calvi nata Giulianetti convenne dinanzi al Tribunale di Roma la sig. Maria Calvi in Provenzano per ottenere il sequestro giudiziale dei ~~[illegible]~~ libretti del Banco di Sicilia e del Monte dei Paschi intestati alla sig. Maria Provenzano ~~[illegible]~~ e della cassetta di sicurezza che insieme ad altri oggetti si conteneva e che pure era intestata alla sig. Maria Provenzano presso la Banca d'Italia (Sede di Roma in piazza Montecitorio)

2

che con decreto presidenziale
23 ottobre 1928 Anno VI
il Tribunale autorizzava il
chiesto sequestro della cassetta
presso la Banca d'Italia e
degli avv. contenuti libretti del Monte
dei Paschi e del Banco di Sicilia
limitando per altro — per
quest'ultimo libretto — la somma sequestrata
alla differenza fra lire 10.000 (lasciate
in disponibilità della sig. Maria
Provenzano per provvedere
a spese urgenti di cura e di alimen-
tazione) e quella risultante
dal relativo libretto di deposito;
che con il predetto decreto
si nominava sequestratario
S. E. l'avv. Ivanoe Bonomi;
che detto sequestratario
non poteva ~~mai~~

prendere mai in consegna
la cassetta di sicurezza
e il relativo contenuto
perchè sequestrato quasi
immediatamente dopo ~~[illegible]~~ dalla Procura
del Re per iniziato proce-
dimento penale;
che solo ora il sequestratario
ha saputo che la Procura
del Re ha abbandonato
il sequestro della cassetta
che è pertanto rimasta
~~[illegible]~~ fino alla data del presente atto
in custodia della Direzione
della Banca d'Italia sede
di Roma (Piazza Montecitorio)
che in seguito, con citazione
notificata a S. E. l'on. Ivanoe
Bonomi il 21 luglio 1929 VII
la sig. Erminia Giulianetti in Calvi

4

riassumeva il giudizio davanti il Tribunale di Roma contro Maria Calvi Provenzano e Avv. Simone Provenzano, nonchè contro il sequestratario Ivano Bonomi perchè quest'ultimo, preso atto della proprietà delle somme sequestrate, le avesse a consegnare ~~alla~~ ~~la parte~~ ~~che il magi~~ in conformità al responso del magistrato

[che resasi defunta la sig. Erminia Giulianetti in Calvi il 9 gennaio 1931 a sigg. Calvina Calvi in Roverano e grand'off. Carlo Calvi riassumevano il giudizio con citazione in data . . . . . .

5

che ottenutasi sentenza di primo grado in data ..... gli attori appellavano alla Corte d'Appello di Roma con atto d'appello .....

che nelle more del giudizio di appello le parti, per ispirito di cordialità famigliare giungevano ad un accordo per dirimere ogni ulteriore ragione di contesa;

che per effetto di tali intese ~~accordo~~ cordiali si conveniva fra le due figlie Calvina e Maria in data ..... la firma di un ~~atto~~ ~~atto~~ per la spartizione in giusta metà di tutto quanto è provenuto dalla defunta madre Erminia Giulianetti in Calvi;

che con altro atto in
data .... fra le due
figlie Calvina e Maria
e il padre Grand Uff. Carlo
Calvi si conveniva un
equo compenso a tacitazione
d'ogni domanda e pretesa
di quest'ultimo in
ordine alla successione
della defunta madre e
moglie Ermia Giulianetti
Calvi

~~tutto ciò~~ che pertanto in
conformità a queste premesse
che formano parte integrante
del presente atto, si conviene
quanto segue:

7

Art. 1°

Le parti qui sottoscritte dichiarano di rinunziare, come rinunziano, alla causa che originariamente iniziata dalla sig. Erminia Giulianetti contro Maria Salvi Provenzano e Simone Provenzano, si trova ora davanti la Corte di Appello di Roma obbligandosi a non esperire in qualsiasi tempo ragione alcuna per i fatti o per taluno dei fatti che hanno dato luogo a quella causa.

Art. 2

Le parti qui sottoscritte rinunziano al sequestro giudiziario accordato dal Tribunale di Roma in data 23 ottobre 1928, e dichiarano che la cassetta di sicurezza ~~è rimasta sempre in dopo il~~

presso la Banca d'Italia sede di Roma è rimasta sempre custodita da detta Banca senza che mai il sequestratario S. E. l'avv. Ioanne Bonomi abbia fatto ~~mai~~ operazioni di apertura della cassetta e conseguenti operazioni sul suo contenuto.

L'avv. Ioanne Bonomi prende atto di tale dichiarazione e dichiara a sua volta che con le operazioni di cui al seguente articolo cessa la sua qualità e responsabilità di sequestratario giudiziario.

Art. 3.

Il sequestratario avv. Ioanne Bonomi a richiesta delle parte qui sottoscritte, consente alle seguenti operazioni, previa apertura della ~~1° la~~ cassetta di sicurezza di cui è detto sopra:

1° Consegna di quanto è ivi contenuto all'infuori dei due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Napoli alle signore

~~Calvi~~ ~~Maria~~ Calvina Calvi Roverano e Maria Calvi Provenzano, dietro quietanza delle stesse;

2° Ritiro delle somme depositate nei due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia coi relativi interessi maturati. L'intestataria sig. Maria Provenzano si obbliga ~~alle~~ a coadiuvare il sequestratario in questa operazione

~~3° Prelievo dalle~~

Art. 4

~~Il~~ L'avv. Ivanoe Bonomi procederà al seguente riparto delle somme ricavate ~~dal~~ dai due libretti di ~~risparmio~~ conto corrente vincolato del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia:

1° Preleverà lire 26 mila da consegnare dietro quietanza

al grand uff. Carlo Calvi.

2° ~~[illegible]~~ preleverà, per consegnarla ancora al sig. Grand uff. Carlo Calvi, dietro regolare ricevuta la somma corrispondente (alla data odierna e al valore della borsa di Roma) al capitale nominale di £ 15 mila in titoli del Littorio.

3° preleverà la somma che gli verrà globalmente indicata dalle parti per spese varie incontrate per la cura e ai funerali della defunta Erminia Giulianetti Calvi, e la consegnerà, dietro ricevuta, alle sig. Maria e Calvina Calvi.

4° - preleverà le spese giudiziali, le competenze e gli onorari di ~~[illegible]~~ procuratore ed avvocato facenti carico alla allora vivente Erminia Giulianetti nella causa contro ~~[illegible]~~ Maria e Simone Provenzano e ora agli eredi di lei, e

~~transatta e ritirerà la ricevuta degli avvocati che hanno assistito le parti nella causa transatta~~

cioè relative al giudizio di primo grado

Della somma residua, detratte le somme di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, farà due parti eguali che consegnerà dietro ricevuta rispettivamente alla sig. Calvi Roverano e alla sig.ra Maria Calvina Calvi Provenzano, salvo quanto sarà detratto su ciascuna delle due parti in conformità agli articoli seguenti.

Art. 5

Dalla parte assegnata alla sig. Maria Calvi Provenzano l'avv. Bonomi preleverà la somma corrispondente (al valore odierno alla borsa di Roma)

ad un capitale nominale di £ 5000 di in titoli del Littorio, e consegnerà detta somma; dietro ricevuta al grand uff. Carlo Calvi in esecuzione di accordi intervenuti fra le parti.

~~vedi art. 7~~

Art. 8.

Le parti qui sottoscritte liberano il sequestratario on. art. Ivanoe Bonomi da ogni responsabilità per la gestione delle cose e denari sequestrati e dichiarono con quest'atto ratificato ogni atto di detto sequestrattario, il cui ufficio finisce con l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 6

Dalla parte spettante a Maria Calvi Provenzano preleverà ancora lire cinquemila che consegnerà, dietro ricevuta, alla sorella Calvina Calvi Roverano a regolarizzazione completa della ~~questione~~ contestazione nascente dal prelievo operato, con autorizzazione del Tribunale, di £ 10.000 dal libretto di conto corrente del Banco di Sicilia.

Art. 7

Le parti ~~si impegnano~~ convengono che le spese tutte, giudiziali, di procuratore di avvocato, ~~[illegible]~~ ~~all'infuori di quelle~~, nella lite iniziata da Erminia Giulianetti contro Maria e Simone Provenzano, all'infuori di quelle di primo grado che spettano ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ agli eredi e sono state prelevate dall'eredità, come si è detto nell'articolo 4, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~di ciascuna parte~~ facciano carico a ~~ciascuna parte~~ alle parti ciascuna per la parte propria, intendendosi così compensate fra le parti le spese tutte della lite.

Art. 8

Le parti già sottoscritte liberano il
sequestratario sig. avv. Giovanni Summa
da ogni responsabilità per la gestione
delle cose e denari sequestrati e dichiarano
con questo atto ratificare ogni atto
di detto sequestratario, il cui ufficio
finisce con l'esecuzione della presente
convenzione

STUDIO LEGALE
Avv. Cav. di Gr. Cr. Michelangelo Vaccaro
Avv. Fernando Vaccaro

ROMA - VIA VIMINALE, 31 - ROMA

A S.E.

l'Avv.Prof.IVANOE BONOMI

Collare della SS.Annunziata

11

R O M A

Piazza della Libertà n°4

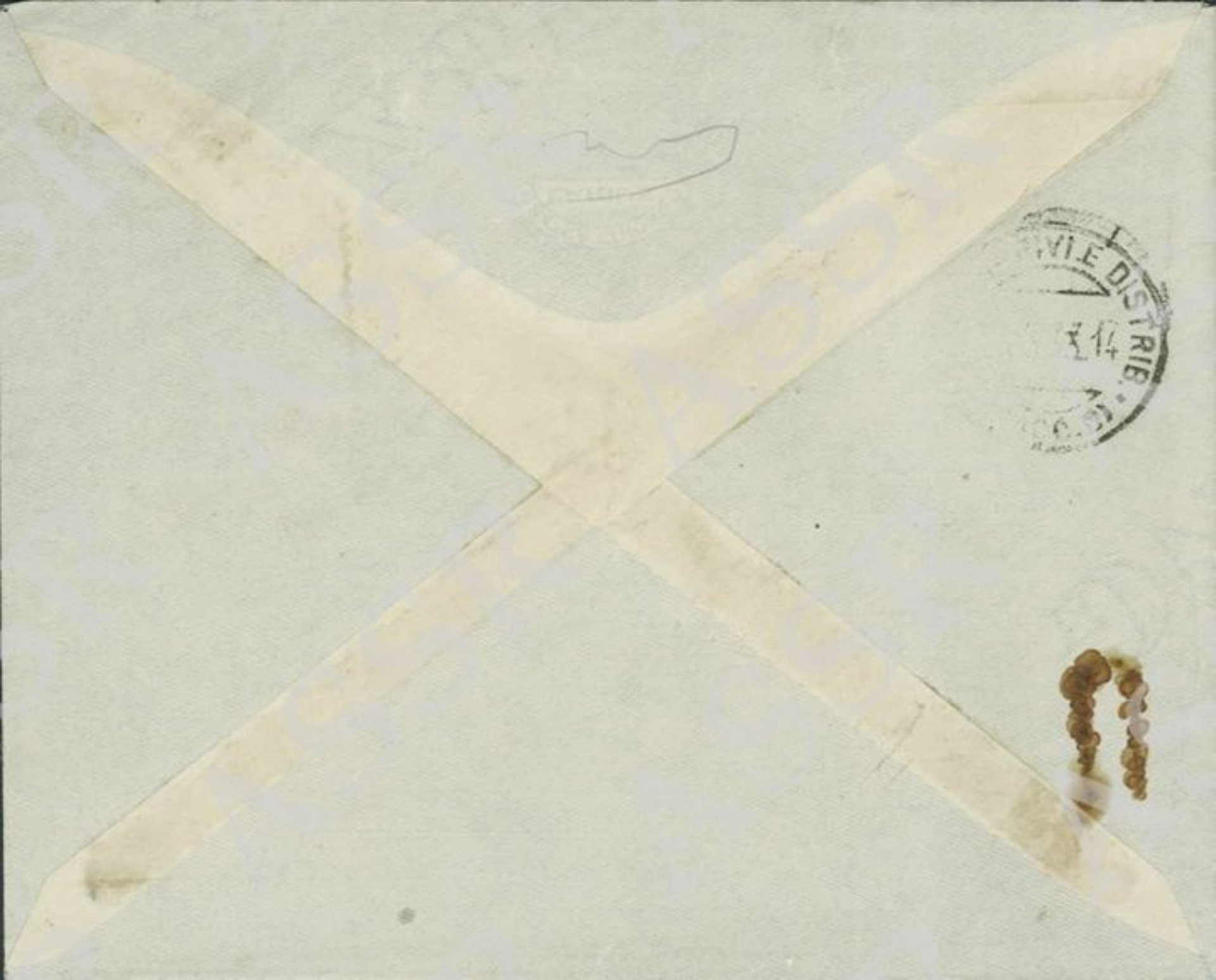

Caro Colucci,

Ho ricevuta la diffida. Avevo incaricato l'avv. Vaccaro di telefonarti per un necessario accordo. Non so se lo ha fatto.

Le parti si sono accordate di prelevare le tue spese e onorari ~~pel~~ giudizio di 1° grado dall'eredità Giulianetti, e di assumere ciascuna per la sua parte le altre spese e onorari.

Ti avverto che martedì mattina lascio Roma per tornarvi sabato. Ma non c'è urgenza. Le pratiche credo siano complesse. ~~E senza il mio intervento non si potranno ritirare somme~~?

Cordiali saluti

Roma, 26 marzo 33

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE

SEZIONE I^

Ad istanza della Signora Erminia Calvi nata Giulianetti domta elett. in Roma in Via del Tritone n. 201 nello studio dell'avv. Ferdinando Colucci il quale la rappresenta e difende;

P R E M E S S O

Che con atto di citazione in data 15 Ottobre 1928 e 16 Novembre stesso la istante conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l'avv. Simone Provenzano e la Signora Maria Calvi in Provenzano per sentire alla udienza del 18 ottobre col rito incidentale ordinare il sequestro giudiziale dei libretti intestati alla Signora Maria Calvi in Provenzano depositati presso il Banco di Sicilia e presso il Monte dei Paschi di Siena e della cassetta di sicurezza anche intestata a Maria Calvi Provenzano depositata presso la Banca d'Italia (Sede Piazza Montecitorio) e dei mobili tutti che arredavano l'appartamento di Via Giuseppe Ferrari n. 11 piano quarto e delle carte e documenti legali abusivamente trattenuti dal Provenzano che ivi trovansi, nominando a sequestratorio giudiziario dei mobili persona di fiducia dell'Ill.mo Sig. Presidente e sentirsi emettere tutti quegli altri provvedi-

menti di giustizia e di legge.

Che nominato sequestratario giudiziario S.E. l'On. Ivanoe Bonomi si rese necessario l'istituzione del giudizio e la dichiarazione di proprietà delle somme e degli oggetti in contestazione che venne promosso con il ricordato atti di citazione del 16 Novembre 1928.

Io sottoscritto Uff. Giud. ho col presente atto dichiarato ai Signori:

1) Maria Calvi in Provenzano nel domicilio eletto presso il suo procuratore avv. Michelangelo Vaccaro in Via Viminale n. 31;

2) Avv. Simone Proveneano nel domicilio eletto presso il procuratore avv. Taliento Eugenio Corso Umberto 1, 453 —

3) S.E. On. Ivanoe Bonomi nel domicilio in Roma Piazza della Libertà n. 4

che col presente atto l'istante intende riassumere il giudizio cancellato dal ruolo per eccesso di rinvii perchè essi sentano dichiararsi alla udienza del giorno 29 luglio corr. ore 10 Sezione I^ già destinata:

Quando a Calvi Maria in Provenzano che tutte le somme depositate sui libretti di conto corrente del Monte dei Paschi di Siena e del Banco di Sicilia ed

intestati ad essa convenuta signora Maria Calvi in Provenzano comprele se L. 10 mila assegnate dal Tribunale alla Maria Provenzano per le spese di cura e di alimentazione nonchè tutti gli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza della Banca d'Italia, pure intestata a nome della convenuta, appartengono o sono di esclusiva proprietà dell'istante e sentirsi condannare quindi al rilascio di tali somme ed oggetti in libera disponibilità dell'istante medesima;

quanto alla suddetta signora Maria Provenzano e al sig. Provenzano avv. Simone a dar conto delle somme riscosse dai libretti in questione e sentirsi condannare al pagamento in favore dell'istante delle somme tutte; alla restituzione dei mobili che arredano lo studio di Via Ferreri 11 con condanna alle spese ed onorari e clausola. Quanto a S.E. Bonomi perchè preso atto della dichiarazione di proprietà come sopra procéda alla consegna delle somme ed oggetti in questione alla istante.

P. Libertà 4

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Roma ho notificato il suddetto atto a S. E. Ivanoe Bonomi

consegnandone questa copia nel detto domicilio

a mano della moglie Sig.ra Sofia, in sua presenza. Os. Sergio

Roma 21 luglio 1929 VII

L'uff. giud.

A. Conadini

ANTONINO CORRADINI - Uff. Giud. - Roma

FERDINANDO COLUCCI
AVVOCATO
ROMA (4) - VIA DEL TRITONE 201
TELEF. 11193

Ill.mo Sig.

Avv. Prof. S.E. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I, 184

R O M A

FERDINANDO COLUCCI
AVVOCATO
ROMA (4) - VIA DEL TRITONE 201
TELEF. 11193

Roma, 29 ottobre 1929

Illustre Avv. Prof. S.E. Ivanoe Bonomi

Corso Umberto I, 184

ROMA

Caro Bonomi,

Scusa se rispondo con grande ritardo alla gradita tua lettera del 25 settembre: sono tornato a Roma da pochi giorni e ho dovuto provvedere a rimettere in sesto le cose più urgenti.

Io credo che per effetto della notifica della ordinanza di sequestro ad istanza della mia cliente signora Erminia Calvi - ordinanza non gravata di impugnativa - la tua posizione di sequestratario giudiziale, nonostante il sequestro operato dal P.M. sia oramai un fatto definitivo, senza possibilità di revoca o di modifica dal canto delle controparti.

Ti ho citato perchè - nella tua qualifica - tu senta emettere i provvedimenti del caso senza che per questo si renda, almeno per ora, necessario il tuo intervento nel giudizio.

Ad ogni modo la causa subirà parecchi rinvii e ci sarà tempo di scambiare meglio le nostre idee in proposito. Te ne avvertirò.

Abbiti i miei più amichevoli e deferenti saluti.

tuo aff.mo

Flaminj

1929

R. TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Cedola di citazione a testimone

Noi Procuratori del Re presso il Tribunale intestato, ordiniamo a tutti gli Ufficiali giudiziari di citare.

a comparire personalmente avanti noi nel nostro ufficio posto al palazzo di Giustizia piano terreno alle ore 10 del giorno 5 Marzo 1929 ANNO VII. — onde essere esaminato e deporre sui fatti su cui sarà interrogato avvertendolo che **non comparendo** incorrerà nelle pene sancite di cui agli art. 235 232 Codice di proc. penale.

Dato il 1 - 3 1929 - Anno VII

Il Procuratore del Re

Marcovaldo

Don. Berenini

Litoral in Senat

Salle 17 alle 18

Gr

Gr. Sierdz

Roma, 4 maggio 1933. XI

Sig. Avv. Simone Provenzano
Pensione Souquet
Corso Umberto I, n. 92

ROMA

Mi viene riferito che stamane dinanzi a S.E. l'On. Avv. Ivanoe Bonomi, ai coniugi Calvina e Gino Roverano e al Gr. Uff. Carlo Calvi Ella si è permesso di fare delle affermazioni tendenziose e lesive della mia onorabilità di avvocato, attribuendomi azioni illecite in danno della sua consorte circa alcuni documenti che mi furono a suo tempo affidati dal sig. Enrico Giulianetti.

Non conoscendo bene i fatti Ella, come è costume delle persone di buon senso, avrebbe avuto il dovere elementare di chiedere informazioni a me ed io non avrei mancato di dargliene ampie ed esaurienti.

Secondando invece le farneticazioni della sua mente ha preferito di abbandonarsi al pettegolezzo.

Se io non la conoscessi oramai da lungo tempo e non sapessi qual peso meritino le sue parole e i suoi giudizii mi sarei fatto un dovere di chiamarla subito dinanzi alle Autorità competenti per chiederle conto delle sue insinuazioni.

L'avverto però che,non disposto a tollerare più oltre il suo comportamento a mio riguardo, provvederò alla tutela della mia reputazione se Ella persistesse nei suoi sistemi diffamatorii.

F.to F. Colucci

AVV. FERDINANDO COLUCCI
LUNGO TEVERE SANZIO n. 1
Telef. 561-275
ROMA

A S. E.
l'avv. prof. Vanni Bonucci
Piazza della Libertà, 4

S. P. M.

AVV. FERDINANDO COLUCCI
LUNGO TEVERE SANZIO N. 1
Telef. 561-275
ROMA

Roma, 4 maggio 1933 XI

Caro Bonomi

I miei clienti signori Roverano mi hanno informato di quanto il sig. Provenzano si è permesso di dire stamani sul mio conto nel tuo studio in presenza di essi e del Gr. Uff. Carlo Calvi.

Le cose stanno in maniera assai diversa di quanto il Provenzano ha riferito e per mio discarico verso di te ti rimetto copia della lettera che a suo tempo ebbi a spedire al Giudice Delegato al fallimento di Giulianetti Enrico. Ti rimetto altresì copia della lettera da me inviata oggi stesso all'avv. Provenzano ben sapendo di avere inutilmente impiegato il mio tempo dirigendo i miei scritti ad un mattoide, per non dire altro, di tal calibro.

Scusa del disturbo e ti saluto con antica e cordiale amicizia

tuo aff. Colucci

2 allegati

C O P I A

Roma, 7 novembre 1932 XI

Ill.mo Sig. Giudice Delegato al
Fallimento di Giulianetti Enrico fu Spirito
Tribunale Civile di
PIOMBINO

Richiesto della consegna di tutti i documenti che si trovavano presso il mio studio relativi al sig. Giulianetti Enrico fu Spirito attualmente fallito, mi onoro rimetterli alla S.V. come da elenco che segue:

1) - Dichiarazione di debito a firma Erminia Calvi in data 2/2/1930 per metà della somma di L. 32.000 in cartelle consolidato ecc.
2) - Dichiarazione di debito 2/2/930 Erminia Calvi per L. 31.536 a saldo di conteggio precedente a tutt'oggi ecc.
3) - Protesto cambiario in data 30/4/931 notar Mencarelli ad istanza del Monte dei Paschi per due effetti di lire complessive 9000 (4000 più 5000) e le due cambiali relative.
4) - Blocco di n. 26 ricevute dell'Esattorie dell'Imposte del Comune di Portoferraio
5) = Ricevuta di L. 140,==7/2/931 a firma Casini
6) - " " " 10,== Comune Portoferraio
7) - " di " 15,50 " "
8) - " " " 10,== " "
9) - " " " 50,== " "
10) - Fattura di L. 596,70 del Consorzio Agrario Coop. Elbani
11) - Tratta a vista del Consorzio Ag. per L. 606,70
12) = Fattura Consorzio Agrario per L. 401,30
13) - " " " " "; 203,00
14) - Ricevuta di L. 530,= senza firma data 15/12/1929
15) - Ricevuta in data 21/6/930 di L. 20,= del Dr. Merlini
16) - " dello stesso 11/4/30 per L. 30
17) - " di L. 73 della Fabbrica Biscotti Mario Sardi di Porto F.
18) - Assegno Bancario di L. 203 al nome di Giulianetti Enrico emesso dal Consorzio Agrario Elbano
19) - Cambiale tratta emessa dallo stesso Consorzio Agrario per L. 408 in data 20 gennaio 1931 al nome di Giulianetti Enrico.

I suddetti documenti mi furono rilasciati dal sig. Giulianetti per recupero dei suoi crediti ma non essendo stato provveduto delle somme necessarie per ottenere gli atti e i provvedimenti richiesti sono rimasti giacenti presso di me dal 21 marzo 1931 epoca nella quale il sig. Giulianetti mi rilasciò procura alle liti.

Accolga, illustre Sig. Giudice, l'espressione del mio profondo rispetto.

F.to F. Colucci

AVV. SIMONE PROVENZANO

Domani partirò per Livorno
e Portoferraio. Saluti

PUBBLICISTA

INSCRITTO ALBO PROFESSIONALE

SIND. REG. FASC. GIORNALISTI

CIRCOLO STAMPA - ROMA

P. COLONNA 336

VIA A. DORIA 36

decideremo ogni cosa

affettuosamente

Pirkozemo

25 aprile 1933

ore 13

62766

ASSR ASSR ASSR ASSR ASSR

AVV. FERDINANDO COLUCCI
LUNGO TEVERE SANZIO N. 1
Telef. 551-275
ROMA

S.E. l'On. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà n. 4

ROMA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Sezione di Roma

...NZIA DI RECAPITO ESPRESSI, TELEGRAMMI ED ESPRESSI PER CITTÀ

Direzione: Via Finanze, 34 - Telef. 44-660

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1932) (A/XI)

INDICAZIONI DI URGENZA			
	Urgente	= D =	Avviso di ricevimento postale [illegible] = PCP =
	Urgentissimo	= UGS =	Far proseguire = FS =
	Parzialmente urgente	= PU =	Far proseguire pagato = FSP =
		= LCF =	Posta raccomandata = PR =
	Differito	= LCO =	Espresso pagato = XP =
		= LCD =	Da consegnarsi in mani proprie = MP =
	Risposta pagata a (lire o franchi oro)	= RP =	Fermo telegrafo = TR =
	Telegramma collazionato	= OTC =	Fermo posta = GP =
	Avviso di ricevimento telegrafico	= PC =	Fermo posta raccomandata = GPR =
	Avviso di ricevimento telegrafico [illegible]	= PCD =	X indirizzi = TMX =
			Comprendere tutti indirizzi = CTA =

UFFICIO TELEGRAFICO DI ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

= 1 ALF + ... 193 ore
Per circuito N. ..... Ricevente

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e pei vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti	

ROMA 67599 89/86 10 0/5

RICEVIAMO NOTIFICAZIONE DIFFIDE ROVERANO CALVI TENDENTI VIOLENTARE PRESTABILITI ACCORDI CHE COME RISULTA PATTI E SUA DICHIARAZIONE ESIGONO COMPLETARSI PERFEZIONARSI STOP NON ALIENI DARE QVESTO SENSO RELATIVA ESECUZIONE CHE DEVE ESSERE SINCRONA E COMPRENSIVA TUTTI BENI PERMETTIAMOCI DIFFIDARLA EFFETTO LEGGE SUA QVALITA AMMINISTRATORE RECANDOLE CONOSCENZA SOPRAVVENUTO STATO NECESSITA DETERMINATO FRA L ALTRO ULTERIORE CONOSCENZA ILLEGALI CESSIONI FATTO E COLPA AVVERSARI BENI DEFUNTA E ULTERIORE SCOPERTA IMMOBILI CREDITORI CONGIUNTAMENTE APPURAMENTO NUOVE CIRCOSTANZE PROTESTE RISERVE OSSEQVI + MARIA SIMONE PROVENZANO

CALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PACA- SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Ord. 508 — 9-12-1932. XI — Stab. Vallecchi, Firenze — Copie 5.250.000.

N. B. - Primo lembo da piegare

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.
Il lavoro rifiutato una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.

TELEGRAMMA

N. 47 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

- ECC BONOMI PIAZZA LIBERTA 4 -

ROMA

AVV. FERDINANDO COLUCCI
LUNGO TEVERE SANZIO n. 1
Telef. 561-275
— ROMA —

Roma, 11 Aprile 1933-XI-

Caro Bonomi,

stamane ~~[illegible]~~ ho preso visione degli atti di transazione convenuti fra i coeredi Calvi e della diffida intimata ieri sera dall'avv. Provenzano anche a nome della moglie; stimo necessario trovarci + alle ore 10 alla sede della Banca d'Italia per procedere all'apertura della cassetta di sicurezza.

+ Domani

Si obbietta nella diffida Provenzano che la transazione deve essere sincrona e totalitaria, ma è evidente il cavillo. Non può materialmente essere sincrona perchè gl'immobili sono all'isola d'Elba e se noi ci troviamo a Roma non possiamo trovarci all'Elba; che sia totalitaria è fuori dubbio perchè le parti, dopo lunghe trattative, la stipularono completa e, come dice l'avv. Provenzano con parola oggi di moda, totalitaria. Io chiedo che si accerti la volontà del coniugi Provenzano con atto di pubblico notaio per uscire dallo stato incresciosissimo in cui le parti che assisto vengono a trovarsi.

Dalle due l'una:

1) o si dà corso alle transazioni, senza ulteriori ritardi e tergiversazioni;

2) o si annullano le transazioni sedute stante e con atto notarile e così le parti riprendono la loro libertà completa di azione.

Posto il Provenzano dinanzi a questa dilemma vedremo come egli saprà e vorrà comportarsi;

Se egli è animato dalla buona volontà della legittima difesa dei proprii interessi e di quelli della sua consorte troverà subito l'accordo nei miei rappresentati. Se invece persiste nel suo atteggiamento sarà dato atto a ventale delle sue dichiarazioni e da queste risulterà che egli ha sin ora giuocato e continua a voler giuocare.

Io prego quindi di non mancare domani alle ore 10 alla sede di via del Parlamento (Banca d'Italia) secondo l'atto notificatoti. Eguale preghiera ho fatto all'on. Vaccaro il quale mi ha detto che egli ignorava l'atto che Provenzano ha fatto in suo nome; che ne ha avuto soltanto conoscenza stamane a mezzo di telefono dopo che l'atto era stato notificato. Ho letto con attenzione l'atto e mi sembra che a Vaccaro, come giurista e anche.... come modesto avvocato, non si poteva farle stallare di più grosse.

Saluti cordiali con l'antica amicizia

Aff.
F. Col

Sua Eccellenza
l'on. avv. Ignazio Bonomi
Piazza della Libertà, n. 4

ROMA
18 4 33

0391

POSTE ITALIANE
0.25

BANCA D'ITALIA
SEDE DI ROMA
VIA DEL PARLAMENTO

Sig.ra

Maria Provenzano Calvi

Corso Umberto 92

ROMA

ROMA
21-22
18 · IV
XI
DISTRIBUZIONE

Banca d'Italia

Capitale versato L. 300.000.000

UFFICIO DEPOSITI

SEDE di ROMA

N° 17864

ROMA li 18 APRILE 1933 ANNO XI

Sig.ra

Maria Provenzano Calvi

Corso Umberto 92

ROMA

Mi è pervenuta la Sua del 3 corrente, con la quale Ella chiede di poter aprire il forziere, N°92 cat.F., qui esistente al Suo nome, e di avere la libera disponibilità di tutto quanto in esso si racchiude.

In merito alla proprietà di quanto si contiene nel detto forziere, ad istanza di Sua madre, Sig.ra Giulianetti Erminia in Calvi, fu provocato un fermo da parte dell'Autorità di P.S. nell'ottobre del 1928 e, successivamente, una ordinanza di sequestro emessa dal Giudice istruttore, che decideva della formazione dell'inventario e nominava sequestratario giudiziario S.E. l'Avv. Ivanoe Bonomi.

Detto sequestro, il 7 gennaio 1931, con altra ordinanza, fu dichiarato inutile, nel mentre si rimetteva al Giudice civile ogni decisione.

Ella ora asserisce che, dopo la morte della di Lei madre, gli eredi di questa hanno convenuto di desistere dalla lite, chiedendo la cancellazione della nota causa civile, in seguito all'avvenuto accordo fra le parti, e dichiarandosi pronti ad intervenire all'apertura del forziere, unitamente al sequestratario giudiziario S.E. Bonomi.

Ciò stante, esaminata la documentazione ora prodotta - da cui risulta che alla defunta Giulianetti Erminia in Calvi, la quale provocò i succitati sequestri, sono succeduti le figlie Calvina Calvi in Roverano, Maria Calvi in Provenzano, ed il marito Calvi Carlo per la quota di usufrutto - consento che il contenuto del forziere venga consegnato, verso contestuale quietanza degli accennati coeredi e di S.E. Bonomi Ivanoe,

./.

quale sequestratario, e dietro pagamento della somma di:

L.2.820 - (duemilaottocentoventi)

per diritti di abbonamento e tassa erariale dal 27 gennaio 1929 al 27 luglio 1933, e per rimborso spese postali e bolli.

Distintamente La saluto.

IL DIRETTORE

Roma, 12 maggio 1933

Ill.ma Direzione del Monte dei Paschi di Siena
Succursale di Roma,

Il sottoscritto, avv. Ivanoe Bonomi, nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 23 ottobre 1928, sequestratario della somma depositata in conto corrente presso cotesto Monte dei Paschi, con libretto N. 1489 al nome di ~~Ma~~ Provenzano Maria di Carlo, chiede di ritirare da detto conto corrente £ 2818 (duemila ottocento diciotto) per ~~saldare~~ pagare ~~la~~ l'affitto arretrato di una cassa di sicurezza della Banca d'Italia contenente valori ~~della~~ di cui egli sequestratario ha la custodia.

A tale fine ~~[illegible]~~ presenta per la somma di £ 2818 un assegno bancario a suo ordine a firma di Maria Provenzano Calvi, ~~della~~ titolare ~~sorella~~ del libretto in conto corrente, quanto di Calvina Roverano Calvi e Grand Uff. Carlo Calvi unici eredi, con la suddetta Maria, della defunta Erminia Giulianetti Calvi a cui istanza si è ordinato il sequestro della predetta somma.

(Serie H N. 0282910)

~~La somma da ritirare sarà~~

Il sottoscritto prega che la somma gli sia versata ~~in~~ mezzo ~~assegno~~ vaglia bancario al suo nome

STUDIO LEGALE
Avv. Cav. di Gr. Cr. Michelange
Avv. Ferrando Vacca
ROMA - VIA VIMINALE, 31 - RO

R ROMA (N. 4) 325

A S.E.l'Onorevole

Avv.Prof.IVANOE BONOMI

Collare della SS.Annunziata

R O M A
Piazza della Libertà 4

Roma, 20 maggio 1933

Caro Colucci,

Sarai già informato del nuovo e più aspro dissidio insorto nell'anticamera del direttore del Banco di Sicilia. Ormai il mio paziente compito di conciliatore è terminato. ~~Ho~~ Ho fermamente deciso di non occuparmi più della complicata vertenza.

Se le ~~[illegible]~~ parti ~~si metteranno di accordo a~~ risolveranno tutti i punti controversi, nessuno escluso, e predisporranno coi loro legali un verbale per le operazioni al Banco di Sicilia e un altro per le operazioni al Monte dei Paschi con i relativi reparti, e le relative assegnazioni delle somme così che non ~~[illegible]~~ resti più altro ~~che~~ da fare che la materiale consegna del denaro ~~alle~~ a tutte le persone intervenute ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, io verrò all'ora indicata alle due Banche ~~[illegible]~~ per dare esecuzione all'accordo.

~~Ma se occorre mescolarsi~~

~~alle~~

In caso contrario dovrò chiedere che mi si esoneri ~~dal~~ dall'ufficio di sequestratario e mi si sostituisca con altra persona

~~credo che questa mia~~

~~decisione~~ Ci saluto con antica amicizia

Spedita il 20 maggio in due copie a

avv. Colucci

avv. Camilleri

Egregio avv; Camilleri,

Avv. Camilleri 60-269

Colucci — 561-275

AVV. FERDINANDO COLUCCI
LUNGO TEVERE SANZIO n. 1
Telef. 561-275
ROMA

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Atto di Notifica e diffida

Ad istanza del Grand'Uff. Carlo Calvi e della Signora Calvina Roverano, domiciliati elettivamente per tutti gli effetti del presente atto in Roma, al Lungo Tevere Sanzio n.1, nello studio dell'avv. Ferdinando Colucci.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario;

Ritenuto che i signori istanti e i Sigg. Maria Calvi in Provenzano e avv. Simone Provenzano convennero, anche mercè lo autorevole intervento di S.E. l'On/ Ivanoe Bonomi, di dividere amichevolmente la eredità relitta della defunta e rispettiva consorte madre e suocera Signora Erminia Giulianetti e di recarsi alla Banca d'Italia ad aprire la cassetta di sicurezza intestata a Maria Provenzano contenente, fra l'altro, i libretti dei depositi in numerario esistenti presso il Monte dei Paschi di Siena e Banco di Sicilia in Roma; che, a seguito di tali accordi, la signora Maria Provenzano ebbe a presentare anche domanda scritta alla Banca d'Italia e che ottenuto il permesso di aprire detta cassetta sin dal 18 aprile 1933-XI, essa di intesa col di lei marito avv. Simone Provenzano, ha cercato da prima di dilazionare con pretesti la apertura della cassetta e l'inizio delle operazioni

Repertorio N. 2923

Diritto	220		
Not. Scaz.	400		
Repertorio	50		
Scritture	2,50		
Diritto posta			
Affissione			
Sunto			
P. I.			
Copie	460		
Trasferta	240		
Totale	1615		
Ricup. 12%	125		
Scarto 1%		1,50	
Quietanza		0,10	
Bolli posta			
Bolli			
Corrisp.			
Totale	1420	1,80	16

divisorie e che oggi apertamente vi si rifiuta;

Che, per tanto, in dipendenza del comportamento dei suddetti coniugi gravi danni sono pervenuti e pervengono tutt'ora agli istanti;

Che per far cessare detti danni e stabilire le responsabilità relative preme ai richiedenti costituire in mora gli obbligati coniugi Provenzano (art.1223 ul.cap. Cod. civ.) e ciò anche agli effetti di far constare l'inadempimento da parte di essi ai precisi obblighi assunti con la riserva della piena ed assoluta rivendicazione dei più ampii diritti spettanti ai richiedenti sulla massa ereditaria nella forma e nella misura più completa;

Tutto ciò premesso e ritenuto io sottoscritto Uff. Giud. addetto al Tribunale di Roma ho col presente atto intimato ai signori:

1) avv. SIMONE PROVENZANO;

2) Signora MARIA CALVI PROVENZANO - nell'attuale loro dimora in Pensione Souquet Corso Umberto I, n.92 Roma;

3) S.E. On. IVANOE BONOMI nel suo domicilio legale in Piazza della Libertà 4, nella sua veste di sequestratario dei beni relitti della defunta;

di trovarsi presenti Venerdi dodici (12) Maggio 1933 XI, nei locali della Banca d'Italia in Piazza del Par=

lamento (Ufficio Cassette di Sicurezza) ore 10 precise allo scopo di procedere all'apertura della cassetta di sicurezza, con avvertimento ai due coniugi provenzano che, ove essi persistessero nel loro irragionevole rifiuto gli istanti si vedranno costretti ad adire le vie giudiziarie con riserva di far valere tutti i loro più ampii diritti in merito al compendio ereditario di che trattasi oltre all'azione di danni a carico di essi coniugi nella somma di Lire 50.000 o di quell'altra maggiore che sarà in appresso richiesta e specificata.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Roma ho notificato - a mezzo di commesso debitamente autorizzato - il suesteso atto all'on. mr. Ivanoe Bonomi

mediante consegna di Avviso - copia nell'indicato domicilio a mani della cassiera Anna Fasoni

Roma Nove Maggio 1933 XI

[illegible]

p. libero? 4

URGENTE

ASSR

R.TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CONTRODIFFIDA

Ad istanza della signora Maria Calvi in Provenzano e Avv. Simone Provenzano - per quanto possa riguardare quest'ultimo - dom.ti elettivamente e per ogni effetto del presente atto in Roma presso lo studio di S.E. l'Avv. Michelangelo Vaccaro, via Viminale n.36.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al R.Tribunale Civile di Roma.

Premesso che i sigg. Grand'Uff. Carlo Calvi e signora Calvina Provenzano ab irato e sine causa hanno fatto notificare agli istanti in data 9 maggio c.a. un atto di diffida allo scopo di averli presenti venerdì 12 maggio stesso anno nei locali della Banca d'Italia in Piazza del Parlamento (Ufficio Cassette di sicurezza) ore 10 per l'ingiusto raggiungimento degli effetti contemplativi;

Che i fatti espressi negli atti d'intimazione non rispondono a verità;

Che l'apertura della cassetta di sicurezza importo solo la disponibilità materiale dei libretti di conto corrente, e alla quale tempestivamente non vi è ragione di opporre alcun rifiuto;

Che tre convenzioni in data tutte del 21 marzo

1933 regolano l'esecuzione dei reciproci obblighi e l'inizio e l'attuazione sincrona di tutte le operazioni divisorie;

Che i sigg. Gr.Uff.Carlo Calvi e signora Calvina Soverano sono stati sollecitati reiteratamente a dare immediata e totalitaria esecuzione alle convenzioni richiamate, rendendosi finora inadempienti per fatto e colpa loro;

Che così operando sono causa di gravissimi danni;

Che appunto la domanda scritta alla Banca d'Italia asseverisce le affermazioni avversarie;

Ritenuto che la signora Maria Calvi in Provenzano e Avv. Simone Provenzano - per quanto possa riguardarlo - si dichiarano pronti a dare esecuzione alle menzionate tre convenzioni;

Che i sigg. Carlo Calvi e signora Calvina Soverano sono obbligati egualmente a ottemperare ai patti reciproci specificati nelle tre convenzioni richiamate;

Che le operazioni divisorie debbono effettuarsi nel medesimo tempo su tutti i beni mobili ed immobili e denaro, e debbono risultare da un atto autentico;

Che lo adempimento degli obblighi deve essere reciproco contemporaneo consentaneo;

Che in questo senso gli istanti si dichiarano

pronti a dare inizio alla esecuzione degli accordi reciproci e delle operazioni divisorie;

Che è necessario proseguire d'accordo con S.E. Ivanoe Bonomi nella qualità di sequestratario giudiziario e di nominare conseguentemente per le espresse operazioni un Regio Notaio;

Che inadimpleti non est adimplendum;

Tutto ciò premesso

SO CONTRODIFFIDATO

1) il Sig.Gr.Uff. Carlo Calvi,

2) la Signora Calvina Roverano, entrambi domti in Roma via Mercalli n.11;

a dare esecuzione sincrona e totalitaria alle tre convenzioni recanti la data del 21 marzo 1932; a dare esecuzione immediata alle operazioni divisorie relative a tutti i beni mobili e immobili della defunta signora Erminia Giulianetti in Calvi nei modi superiormente espressi. Sotto tutte le proteste e riserve in ampia e generale forma.

E per lo effetto il suesteso atto ho notificato per ogni effetto di legge e per averne scienza e coscienza a S.E. Ivanoe Bonomi, nella espressa qualità di amministratore giudiziario, domto in Roma, Piazza della Libertà n.4, nonchè ai predetti intimati nei dichiarati domicili.

P. Libertà 4

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Roma

ho notificato - a mezzo di [illegible] debitamente autorizzato

il presente atto a I. E. Bonomi

Ivanoe nella qualifica c.s.

mediante consegna di questa copia

nell'indicato domicilio a mani della

[illegible]

Roma 10 Maggio 1933 XI

Il Commesso Autorizzato

[illegible]

L'Uff. Giudiz.

[illegible]

ABBRUZZESI GIOV. BATTISTA - TRIBUNALE di ROMA - UFFICIALE GIUDIZIARIO

GIUDIZIARIO

RACCOMANDATA

STUDIO LEGALE
Avv. Cav. di Gr. Cr. Michelangelo Vaccaro
Avv. Fernando Vaccaro

ROMA, 23 marzo 1933

VIA VIMINALE, 31 - Tel. 42-916

A S.E.
Avv.Prof.IVANOE BONOMI
Collare della SS.Annunziata

R O M A

Il mio cliente Avv.Simone Provenzano,che,unitamente alla di lui Signora, io ho assistito dinanzi il Tribunale e la Corte d'Appello di Roma nella causa contro la Sig.ra Erminia Giulianetti in Calvi,mi ha l'altroieri comunicato di aver transatto le varie questioni che formavano oggetto dei giudizi,con il Gr.Uff.Calvi e con la Sig.ra Calvina Calvi in Roverano,coerede della defunta sig.ra Giulianetti.Il detto Avvocato mi ha altresì confermato per iscritto che:"il Sequestratario Giudiziario Avv.Ivanoe Bonomi,per un articolato della "transazione stessa,è tenuto,nell'interesse delle parti e degli Avvocati,a "prelevare le somme che a questi spettano".

In relazione a tale patto,io prego l'E.V.di non pagare somme alcune alle parti di cui sopra -le quali,d'altronde,sono solidalmente obbligate verso tutti gli avvocati da cui furono assistite nella causa transatta- fino a che non siano giudizialmente liquidate le spese,competenze ed onorari agli avvocati stessi dovuti.A tale liquidazione,io vado senz'altro a provvedere.

Con perfetta osservanza,mi creda

Dev.mo.

Avv. M. Vaccaro

On. F. Vaccaro

Banco Sicilia ore 9 3/4

STUDIO LEGALE
Avv. Cav. di Gr. Cr. Michelangelo Vaccaro
Avv. Fernando Vaccaro

ROMA, 11 maggio 1933

VIA VIMINALE, 31 - Tel. 42-915

A S.E.l'On.
Avv.Prof.IVANOE BONOMI
Collare della SS.Annunziata

R O M A

Con riferimento alla mia raccomandata del 23 marzo u.s.riguardante la pratica Provenzano,informo l'E.V.che fino dal 7 aprile u.s.io ho rimesso ai miei clienti,Sig.ra Maria e Avv.Simone Provenzano,una nota di spese,competenze ed onorari per i giudizii in cui ho assistito i detti Signori,per l'ammontare complessivo,a mio credito,di L.21.174,95,così distinte:

	SPESE	COMPETENZE (dedotto il 10%)	ONORARI
Maria Provenzano-Tribunale	761,70	1766,90	6210
Maria Provenzano-Corte d'Appello	324	899,95	6660
Avv.Simone Provenzano-Tribunale	366,20	959,85	4050
Avv.Simone Provenzano-Corte d'Appello	235,20	531,15	1710
	1687,10	4157,85	18630
Più competenze			4157,85
Più spese			1687,10
			24474,95
Ricevute in conto			3300
RESIDUO AVERE			21174,95

Naturalmente la suddetta cifra non è in alcun modo per me impegnativa in caso di liquidazione giudiziale.

L'Avv.Provenzano si era riservato di farmi conoscere il suo avviso in merito alla suddetta nota;ma,a tutt'oggi,nessuna comunicazione mi ha ancora fatta al riguardo.

Io prego,pertanto,l'E.V. -in relazione a quanto ebbi a scriverLe con la mia sopracitata del 23 marzo- di non voler effettuare alcun versamento alle parti,che sono tutte solidalmente obbligate verso gli avvocati,senza aver prima trattenuto e accantonato,al minimo,la suddetta somma di L.21.174,95,senza pregiudizio della maggior somma che

potrá eventualmente spettarmi a seguito di liquidazione giudi=
ziale.

Con perfetta osservanza, mi creda

Suo Dev.mo

M. Vaccaro

L.7

ATTO DI NOTIFICA E DIFFIDA

Ad istanza dell'avv. Ferdinando Colucci in proprio domiciliato in Roma per tutti gli effetti del presente atto al Lungo Tevere Sanzio n.1;

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario;

Premesso che il Tribunale di Roma con sentenza 24 luglio-8 agosto 1930, reg. a Roma il 27 agosto stesso vol. 516 n. 2677 con L. 1441, provvedendo sul sequestro giudiziario operato da Erminia Calvi Giulianetti contro Maria Calvi in Provenzano e contro l'avv. Simone Provenzano, dichiarava di pertinenza di Erminia Calvi Giulianetti le somme che trovansi depositate in conto corrente presso il Monte Paschi di Siena Sede di Roma con libretto n. 1044 e presso il Banco di Sicilia (Sede di Roma) con libretto n. 1066(intestati detti libretti a Maria Calvi in Provenzano) e che formarono oggetto del sequestro giudiziario disposto dal Presidente del Tribunale di Roma con la ordinanza 23 ottobre 1928 notificata alla Banche suddette il 9 novembre 1928 ed, in conseguenza, ordinava alle Banche Monte dei Paschi di Siena , Banco di Sicilia, nonchè a S.E. Ivanoe Bonomi, nella sue veste di sequestratario giudiziario, la consegna a favore di Erminia Calvi Giulianetti delle somme di cui sopra con esonero

delle Banche da ogni responsabilità per la consegna;

Che in detta causa la rivendicante e proprietaria signora Erminia Giulianetti in Calvi venne assistita dall'avv. Ferdinando Colucci;

Che notificata la detta sentenza il 17 e 18 novembre 1930 i condannati coniugi signori Maria e Simone Provenzano appellarono con atto 16 dicembre 1930 e la causa relativa venne incardinata alla 1^ Sezione della Corte di Appello civile;

Che, in seguito, e precisamente il 9 gennaio 1931 veniva a decedere la signora Erminia Giulianetti in Calvi e la caisa veniva cancellata dal ruolo, e riassunta dalla erede Calvina Calvi in Roverano e trovasi attualmente pendente fra i coeredi dinanzi alla 1^ Sezione Civile della Corte di Appello e rinviata in istato di/ relazione alla udienza del 28 marzo 193[illegible].XI.

Ritenuto che lo istante è creditore per spese ed onorarii di detta causa della defunta signora Erminia Calvi Giulianetti, cui dall'Autorità giudiziaria vennero attribuite le somme, come è creditore della coerede Calvina Calvi in Roverano per la prosecuzione del giudizio e per lo iniziato giudizio di divisione dinanzi alla 4^ Sezione del Tribunale Civile di Roma;

Che a carico della massa ereditaria devono porsi con privilegio non solo le spese per il giudizio di

Tribunale e di Appello come sopra vertiti fra la de=
funta Erminia Calvi Giulianetti e la coerede Maria
Calvi in Provenzano ma anche le spese per lo incoato
giudizio di divisione ereditaria promosso dalla coere=
de Calvina Calvi in Roverano;

Che essendo le somme di pertinenza ereditaria de=
positate nei libretti suddetti dei quali venne nomi=
nato sequestratario giudiziario S. E. l'On. Prof.
Ivanoe Bonomi il sottoscritto avvocato a tutela del=
le sue ragioni gravanti per l'opera prestata alla
defunta che per quella data nell'interesse della coe=
rede Calvina Calvi in Roverano su tutto l'asse eredi=
taria sia per il principio generale di legge sia per
la legge partifolare sull'esercizio della professio=
ne forense (22 marzo 1926 n. 453) ho diffidato:

1) S.E. l'ON. PROF. IVANOE BONOMI nel suo domicilio
in Roma, Piazza della Libertà n. 4

2) la Signora CALVINA CALVI in ROVERANO domta in
Roma Via Mercalli n. 11

a non svincolare senza ordine di giustizia o quanto
meno senza l'intervento del sottoscritto avvocato
le somme depositate nei suddetti libretti e quanto
altro di pertinenza ereditaria sotto pena di paga=
mento in proprio dei danni e delle spese.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Roma
ho notificato - a mezzo di commesso debitamente autorizzato -
il suesteso atto a [illegible] Ivanoe [illegible]

mediante consegna di [illegible]
nell'indicato domicilio [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTTI BRUNO
[illegible]

BERTI CESARE
TRIBUNALE ROMA
UFFICIALE GIUDIZIARIO

FRA LE SIGNORE CALVINA CALVI IN PROVENZANO E

MARIA CALVI IN PROVENZANO

PREMESSO

Che mediante convenzione in data fra esse sorelle Calvi e il proprio padre Gr.Uff.Carlo Calvi si è taci= tata ogni diritto ragione o pretesa di quest'ultimo sia quale creditore della propria moglie Erminia Giulianetti,sia per quan= to ha tratto ai suoi diritti di coniuge superstite,talchè il Gr. Uff.Carlo Calvi nulla ha più da chiedere o da pretendere nella successione della defunta moglie:

Che pertanto uniche eredi legittime della madre Erminia Giulianetti,morta senza testamento,rimangono le figlie Calvina e Maria;

Che in seguito a dichiarazioni reciproche che le signore Calvina e Maria si sono scambiate circa la effettiva realtà del= le asserite liberalità che la defunta loro madre Erminia Giulia= netti avrebbe fatto,o come donazione,o come costituzione di dote, all'una o all'altra figlia,esse si sono convinte della conve= nienza di troncare,anche in omaggio alla memoria materna,le con= tese che hanno formato oggetto di liti giudiziarie;

Che,in conformità a questo nobilissimo proposito che ri= stabilisce la cordialità famigliare,le parti hanno convenuto di troncare la causa civile intentata dalla defunta Erminia Giulia= netti Calvi contro la figlia Maria Provenzano e il di lei marito Simone Provenzano,causa riassunta e proseguita poi da Calvina

Calvi e dal padre Carlo Calvi,e di procedere alla stipula di un atto di rinunzia alla causa stessa:

Che le due sorelle intendono dividere in perfetta metà tutto quanto,immobili,mobili e denaro è provenuto dalla loro madre Erminia Giulianetti Calvi defunta il 9 Gennaio 1931;

Che tale accordo,fondato sulla spartizione in perfetta metà,esse intendono debba essere mantenuto anche nel caso che si rinvenissero disposizioni di ultima volontà di Erminia Giulianetti difformi o contrarie al principio di questo accordo rinunziando fin d'ora le parti a far valere eventualmente i loro rispettivi diritti.

Che pure in conformità a questo accordo,debbono spartirsi a metà così le insorgenze passive come le sopravvenienze attive che dovessero pervenire alla successione della defunta Erminia Giulianetti;

Che,sempre nello spirito di questo accordo,le parti si promettono fin d'ora ed espressamente convengono di spartirsi in giusta metà quanto sarà loro per pervenire dall'eredità legittima o testamentaria del proprio padre Gr.Uff.Carlo Calvi, rinunciando ora per allora a far valere ciò che in contrasto al principio della divisione a metà fra le due sorelle fosse per avventura contenuto nelle disposizioni testamentarie del proprio padre Carlo Calvi;

Che pertanto in conseguenza di queste premesse che fanno parte integrante del presente atto,si conviene quanto segue :

ART. 1°

Tutti i beni immobili lasciati da Erminia Giulianetti, dovunque si trovino e quanto perverrà di beni immobili alla successione della defunta, saranno, nei modi di legge, divisi a metà fra le due sorelle Calvina e Maria Calvi, salvo che esse non preferiscano la gestione indivisa di detti beni.

ART. 2°

Tutti i beni mobili, denaro, oggetti, valori, ecc. di provenienza di Erminia Giulianetti Calvi, e quanto potrà in beni mobili pervenire in seguito alla successione della defunta, saranno spartiti a metà fra le due sorelle Calvina e Maria e assegnati in proprietà rispettivamente alle due eredi con le modalità qui appresso indicate.

ART. 3°

In attesa di realizzare il loro prezzo e di dividerne in giuste metà il ricavato, saranno rinchiusi in una cassetta di sicurezza di una Banca di Roma, intestata congiuntamente ai nomi di Calvina e Maria Calvi le seguenti cose :

1) Un autentico violino Serafinus Utinensis ;
2) Una collezione di francobolli;
3) Una serie di lettere di Francesco Crispi dirette all'On. Calli;
4) Documenti e cambiali coi relativi fascicoli;

ART. 4°

Saranno, a cura delle due sorelle Calvina e Maria, divise fra di esse, operandosi la compensazione per quegli oggetti che non si possono o non è conveniente dividere, le seguenti cose :

1) Mobilio quale risulta dal contratto di assicurazione in data 1927;

2°) Argenteria depositata nella cassetta della Banca d'Italia eccettuati i regali di nozze e gli oggetti personali di Maria Calvi;

3) Due quadri del Savigny che trovansi presso la signora Calvina Calvi;

4) Un mobile antico del 1500;

5) Servizi da tavola e altri oggetti (statua in legno rappresentante un moro ecc.) che si trovano presso Calvina Calvi e che non hanno carattere di appartenenza personale all'una o all'altra delle due sorelle;

ART. 5°

Il denaro che risulta depositato in due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia, libretti al nome di Maria Provenzano e rinchiusi nella cassetta di sicurezza della Banca d'Italia ancora sotto sequestro, verrà ritirato dai due Istituti insieme agli interessi maturati. Dalla somma globale si faranno i seguenti prelievi :

1) Somme necessarie a dare esecuzione alla convenzione fra le due figlie e il loro padre Carlo Calvi e cioè L. 26mila e L. 15mila

nominali in titoli del Littorio.

2) Somme necessarie a provvedere alle spese di cura, funerali, deposito mortuario della defunta.

3) Spese giudiziali e competenze e onorari di procuratore ed avvocato facenti carico alla allora vivente Erminia Giulietti Calvi ed ora agli eredi di lei nella causa contro Maria e Simone Provenzano, e cioè relative al giudizio di primo grado.

La somma residua sarà divisa in perfetta metà e ciascuna parte assegnata rispettivamente a Calvina Calvi Roverano e a Maria Calvi Provenzano.

ART. 6°

Le lire diecimila che con autorizzazione del Tribunale vennero prelevate dal libretto di conto corrente del Banco di Sicilia per provvedere a bisogni urgenti di cura e di alimentazione di Maria Calvi Provenzano, si conviene che siano spartite a metà, e quindi Maria Calvi Provenzano che ha già usufruito delle lire diecimila verserà alla sorella Calvina Calvi Roverano lire cinquemila a regolarizzazione di questa partita.

Monte dei Paschi di Siena

SUCCURSALE DI ROMA

Via Marco Minghetti, 29

Telefoni: 64-351, 64-352, 64-353, 64-354, 64-355 - Borsa: 62-313

SEZIONI DELL'ISTITUTO:

MONTE PIO - Istituito nel 1569
SEZIONE CENTRALE - Istituita nel 1625
CASSA DI RISPARMIO - Istituita nel 1833
CREDITO FONDIARIO - Istituito nel 1866
CREDITO AGRICOLO - Istituito nel 1870

Ufficio Contenzioso
N. 361

Raccomandata a mano

AGENZIE DI CITTÀ:

N. 1 - Via Po, 90 - Telefono 83-685
" 2 - Corso Vittorio Emanuele, 110 - Telefono 50-364
" 3 - Via Cola di Rienzo, 293 - Telefono 22-239
" 4 - Via Gioberti, 58 (angolo Via Napoleone III) - Tel. 41-225
" 5 - Piazza Mignanelli, 24 - Telefono 60-238
6 - Via Ostiense, 8 - Telefono 52-960

Roma, 15 Maggio 1933=XI°

A S.E.

On.Avv.IVANOE BONOMI

ROMA
Piazza della Libertà, 4

In conformità della stimata Sua 12 corr.mese, ci pregiamo accluderLe un ns/assegno circolare N.0207885 di L.2818 (duemilaottocentodiciotto) a di Lei ordine.

Gradiremmo Suo cenno di riscontro per nostro discarico.

Distinti ossequi.

IL DIRETTORE

Allegato n.185

Nuovo Indirizzo Telegrafico: MONTE PASCHI

Codici Telegrafici | Bentley's | Lieber | A B C 5 Ed

C.P.E. Roma N. 12 24
Casella Postale N. 366

Oggi 27 maggio 1933 XI in Roma nella sede del Monte dei Paschi.

Presenti: le sigg. Calvina Calvi in Roverano, Maria Calvi in Provenzano, Grand Uff. Carlo Calvi, S. E. l'avv. Ivanoe Bonomi nella sua qualità di sequestratario.

Si constata che le somme depositate al nome di Maria Provenzano, ~~hanno~~ ~~raggiunt~~ con gli interessi maturati, ~~raggiunta~~ ~~il~~ e dopo il prelievo di £ 2818 prelevato per pagare ~~per pagare~~ il fitto della cassetta di sicurezza della Banca d'Italia, hanno raggiunta la cifra di £ . . . . .

~~Da~~ In conformità agli accordi intervenuti fra le parti qui presenti in data 21 marzo 1933, si prelevano da detta somma

a) £ 26.000 che si consegnano al Grand Uff. Carlo Calvi giusta il patto primo di detti accordi;

b) £ ~~15 mila~~ ..... che si consegnano all'avv. Carlo Calvi giusta il patto secondo di detti accordi;

c) £ 1000 che si consegnano all'avv. Ivanoe Bonomi a saldo delle sue prestazioni legali ~~ex~~ del suo ufficio di sequestratario;

Prelevate così in complesso £ ..... residuano £ ..... da dividere in parti eguali fra Maria Calvi e Calvina Calvi;

II°

Dalla somma di £ ..... da assegnarsi alla sig. Calvina Calvi Roverano

si detraggono £ . . . . . per la cessione fatta al Banco di S. Spirito che interviene a riscuotere la somma.

~~Residuano così~~ £ . . . . . che la signora Calvina Calvi in Roverano dichiara di ricevere come riceve.

III

La somma di £ . . . . . viene ~~[illegible]~~ versata alla sig. Maria Calvi Provenzano se ~~viene vers~~ dichiara di riceverla, ~~come~~

Letto, confermato, sottoscritto.

Oggi 27 maggio 1933 XI in Roma, nella sede del Banco di Sicilia.

Presenti: Calvina Calvi in Roverano, Maria Calvi in Provenzano, il grand uff. Carlo Calvi, e S. E. avv. Ivanoe Bonomi nella qualità di sequestratario.

Si constata che le somme depositate al nome di Maria Provenzano, maggiorate degli interessi, ammontano a lire

~~Si procede~~ In base agli accordi 21 marzo 1933, si procede anzitutto ai seguenti accontamenti presso il sequestratario avv. Bonomi:

a) £ 20.000 ~~da~~ per liquidare il credito dell'avv. Colucci verso la defunta Giulianetti come da lettera Colucci 26 maggio 1933.

b) £ 7.000 per liquidare, al meglio, il credito della Ditta Raveggi e le spese legali relative.

c) £ per liquidare, fino alla concorrenza di detta somma, alcune partite relative a spese di cura e corone di fiori:

Restano così, da spartirsi fra le due sorelle Maria e Calvina, lire ....., ma poichè pel patto sesto del predetto accordo Maria Calvi deve dare a Calvina Calvi £ 5000, le ~~parti~~ quote rispettive restano così fissate: a Calvina Calvi £ .....; a Maria Calvi £

Sulla quota che spetta a Calvina Calvi si detraggono:

a) £ ..... per la cessione fatta al Banco di S. Spirito che interviene a riscuotere la somma.

b) £ 3000 che si accontano presso l'avv. Bonomi per liquidare il credito dell'avv. Colucci verso i coniugi Roverano come da lettera 26 maggio 1933.

La somma residua di £ ..... viene consegnata a Calvina Calvi in Roverano, che dichiara di riceverla.

Sulla ~~parte~~ quota che spetta a Maria Calvi in Provenzano si detraggono £ . . . . che si versano a S. E. l'avv. Michelangelo Vaccaro a saldo delle sue prestazioni ai coniugi Provenzano.

La somma residua di £ . . . . . viene consegnata alla signora Maria Calvi Provenzano che dichiara di riceverla.

Il grand uff. avv. Carlo Calvi consente di essere soddisfatto di quanto gli spetta nel successivo ritiro delle somme depositate al Monte dei Paschi.

Letto, confermato, sottoscritto

TRA IL GR. UFF. AVV. CARLO CALVI domiciliato in Roma e le proprie figlie CALVINA CALVI in ROVERANO e MARIA CALVI in PROVENZANO

PREMESSO

Che il 9 Gennaio 1931 moriva in Roma la Signora Erminia Giulianetti moglie del Gr. Uff. Calvi e madre delle Signore Calvina e Maria, senza lasciare alcun testamento talchè devesi far luogo alla successione legittima;

Che in occasione di una completa sistemazione delle ragioni delle figlie Calvina Calvi e Maria Calvi in relazione a detta successione è parso conveniente liquidare di comune accordo anche i diritti del padre che per legge sarebbe usufruttuario in parte;

Che nella predetta liquidazione si intende comprendere anche la restituzione di L. 26.000.= che il Gr. Uff. Avv. Carlo Calvi dichiara di aver prestato alla defunta moglie;

Che nella stessa occasione è parso pure conveniente liquidare i diritti del coniuge superstite nell'indennità che la figlia Maria Calvi ha convenuto di liquidare con l'Azienda Tramviaria di Roma in seguito a infortunio patito dalla defunta Erminia Giulianetti;

2.- Che pertanto in conseguenza di queste premesse che fanno parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1° - Le figlie Calvina Calvi in Roverano e Maria Calvi in Provenzano versano al proprio padre Gr. Uff. Avv. Carlo Calvi la somma, in denaro, di L. 26 mila e altresì una somma pari a quella necessaria per comprare al prezzo di borsa alla data del presente atto, titoli del Littorio per un capitale nominale di L. 15.000,--

Art. 2° - La Signora Maria Calvi in Provenzano verserà al proprio padre Gr. Uff. Avv. Carlo Calvi una somma pari a quella necessaria per comperare, al prezzo di borsa alla data del presente atto, titoli del Littorio per un capitale nominale di L. 5.000,--

Art. 3° - Il Gr. Uff. Carlo Calvi dichiara che col pagamento di cui all'articolo primo non ha più nulla da chiedere e da pretendere nè come erede, nè come creditore, nè per qualsiasi altro titolo o ragione, in merito alla successione della defunta moglie. (&)

Dichiara altresì di essere interamente tacitato nei suoi diritti di coniuge superstite, intendendosi che per qualunque sopravvenza così attiva come passiva e per qualunque disposizione di ultima volontà che si dovesse rintracciare della defunta Erminia

Giulianetti Calvi, rimangono e debbono rimanere uniche eredi le due figlie Calvina e Maria, verso le quali egli rinunzia a far valere in qualsiasi tempo oghi suo eventuale diritto o pretesa. (b)

Art. 4° - Il Gr. Uff. Carlo Calvi dichiara che col versamento della somma di cui all'art.2° - che sarà effettuato all'atto della liquidazione della indennità dovuta per l'incidente tramviario subito dalla defunta signora Erminia Giulianetti in Calvi - nulla avrà più da chiedere e da pretendere dalla figlia Maria Calvi in Provenzano in merito a quanto questa potrà ottenere dall'Azienda Tramvie ed Autobus Governatorato di Roma (A.T.A.G.) per l'infortunio patito dalla propria moglie, impegnandosi altresì a far quanto potesse occorrere ed essere utile perchè la figlia Maria venga in possesso dell'indennità predetta. Per dare esecuzione a questo articolo, la signora Maria Calvi in Provenzano si obbliga fin da ora ad avvisare del giorno del pagamento l'Avv. Ivanoe Bonomi, il quale, essendo consenziente già il padre di lei, riceverà la somma per comprare i titoli di cui sopra.

Art. 5° - Il Gr. Uff. Carlo Calvi dichiara di rinunziare, come rinunzia, (c) alla lite intentata dalla moglie Erminia Giulianetti contro la figlia Maria Calvi in Provenzano nonchè contro Simone Provenzano e nella

quale egli era intervenuto, obbligandosi a non esperire azione alcuna, in qualsiasi tempo nè contro la figlia Maria nè contro il genero Avv. Simone Provenzano per i fatti o per taluno dei fatti che hanno dato luogo a quella causa, alla cui transazione egli si obbliga di dare il suo assenso.

Art. 6° - Le parti qui convenute e cioè il Gr.Uff. Carlo Calvi, Calvina Calvi in Roverano, Maria Calvi in Provenzano, nel mentre dichiarano di voler fare cessare il sequestro giudiziario ordinato dal Presidente del Tribunale di Roma il 23 Ottobre 1928 Anno VI danno mandato al sequestratario S.E. l'Avv. Ivanoe Bonomi di aprire la cassetta di sicurezza presso la Banca d'Italia sede di Roma e di prelevare dai libretti a deposito al nome di Maria Calvi in Provenzano le somme di cui agli articoli primo e secondo, addebitandole per quanto riguarda le somme dell'articolo primo alle due sorelle Calvina e Maria, e per quanto riguarda le somme dell'articolo secondo alla sola Signora Maria Calvi Provenzano, la quale ultima si impegna di coadiuvare il sequestratario in quanto potesse occorrere per il prelievo delle somme dai libretti a deposito a Lei intestati.

Art. 7° - Il Gr. Uff. Carlo Calvi rilascierà ricevuta a S.E. l'Avv. Ivanoe Bonomi appena riceverà le

L.5

somme di cui al presente atto, che firmato da tutte le parti e dal sequestratario Ivanoe Bonomi avrà pieno vigore per ogni effetto di legge. 5.-

a) ad eccezione del fondo detto Campo ai Peri in Portoferraio per il quale si riserva ogni eventuale diritto di legge.

b) senza pregiudizio della eccezione di cui all'art. 3 della presente.

c) per quanto lo riguarda

Letto ed approvato con le postille di cui sopra oggi in Roma 21 marzo 1933 XI

Delfina Calvi in Roncano

Maria Calvi in Provenzano

Carlo Calvi

Ivanoe Bonomi

Fra i Signori:

Maria Calvi in Provenzano e Simone Avv. Provenzano;

Calvina Calvi in Roverano e Gr. Uff. Carlo Calvi;

S.E. Ivanoe Bonomi avvocato in Roma

PREMESSO

Che con citazione 15 Ottobre 1928 e 16 novembre stesso anno la Signora Erminia Calvi nata Giulianetti conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la signora Maria Calvi in Provenzano, il genero Avv. Simone Provenzano per ottenere il sequestro giudiziale dei libretti del Banco di Sicilia e del Monte dei Paschi intestati alla signora Maria Provenzano e della cassetta di sicurezza che insieme ad altri oggetti li conteneva e che pure era intestata alla signora Maria Provenzano presso la Banca d'Italia (Sede di Roma in Piazza Montecitorio).

Che con decreto presidenziale 23 Ottobre 1928 Anno VI il Tribunale autorizzava il chiesto sequestro della cassetta presso la Banca d'Italia e degli ivi contenuti libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia limitando per altro - per questo ultimo libretto - la somma sequestrata alla differenza fra lire 10.000 (lasciate in disponibilità della signora Maria Provenzano per provvedere a spese urgenti di cura e di alimentazione) e quella risultante dal

-

2.- relativo libretto di deposito;

Che con il predetto decreto si nominava sequestra tario S.E. l'Avv. Ivanoe Bonomi;

Che detto sequestratario non poteva prendere mai in consegna la cassetta di sicurezza e il relativo contenuto perchè sequestrato quasi immediatamente dopo dalla Procura del Re per iniziato procedimento penale;

Che solo ora il sequestratario ha saputo che la Procura del Re ha abbandonato il sequestro della cas setta che è pertanto rimasta fino alla data del pre sente atto in custodia della Direzione della Banca d'Italia sede di Roma (Piazza Montecitorio);

Che in seguito con citazione notificata a S.E. l'On. Ivanoe Bonomi il 21 Luglio 1929 VII la Signora Erminia Giulianetti in Calvi riassumeva il giudizio davanti il Tribunale di Roma contro Maria Calvi Provenzano e Avv. Simone Provenzano, nonchè contro il sequestratario Ivanoe Bonomi perchè quest'ultimo, preso atto della proprietà delle somme sequestrate le avesse a consegnare ~~a~~ in conformità al responso del magistrato.

Che ottenutasi sentenza di primo grado in data i coniugi Provenzano appellavano alla Corte di Appello di Roma con atto di ap-

pello.

Che resasi defunta la signora Erminia Giulianetti in Calvi il 9 gennaio 1931 i sigg. Calvina Calvi in Roverano e Gr. Uff. Carlo Calvi riassumevano il giudizio con citazione in data

Che nelle more del giudizio di appello le parti, per spirito di cordialità famigliare giungevano ad un accordo per dirimere ogni ulteriore ragione di contesa;

Che per effetto di tali intese cordiali si conveniva fra le due figlie Calvina e Maria la firma di un atto in data 21 marzo 1933 per la spartizione in giusta metà di tutto quanto è provenuto dalla defunta madre Erminia Giulianetti in Calvi;

Che con altro atto in data 21 marzo 1933 fra le due figlie Calvina e Maria e il padre Gr. Uff. Carlo Calvi si conveniva un equo compenso a tacitazione d'ogni domanda e pretesa di questo ultimo in ordine alla successione della defunta madre e moglie Erminia Giulianetti Calvi;

Che pertanto in conformità a queste premesse che formano parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1° - Le parti qui sottoscritte dichiarano di rinunziare, come rinunziano, alla causa che origina-

riamente iniziata dalla Sig.ra Erminia Giulianetti Calvi contro Maria Calvi Provenzano e Simone Provenzano si trova ora davanti la Corte di Appello di Roma, obbligandosi a non esperire in qualsiasi tempo azione alcuna per i fatti o per taluno dei fatti che hanno dato luogo a quella causa, e a non promuovere per i fatti espressi come sopra nessuna azione di danni.

Art. 2° - Le parti qui sottoscritte rinunziano al sequestro giudiziario accordato dal Tribunale di Roma in data 23 ottobre 1928, e dichiarano che la cassetta di sicurezza presso la Banca d'Italia sede di Roma è rimasta sempre custodita da detta Banca senza che mai il sequestratario S.E. l'Avv. Ivanoe Bonomi abbia fatto operazioni di apertura della cassetta e conseguenti operazioni sul suo contenuto. L'Avv. Ivanoe Bonomi prende atto di tale dichiarazione e dichiara a sua volta che con le operazioni di cui al seguente articolo cessa la sua qualità e responsabilità di sequestratario giudiziario.

Art. 3° - Il sequestratario Avv. Ivanoe Bonomi a richiesta delle parti qui sottoscritte consente alle seguenti operazioni previa apertura della cassetta di sicurezza di cui si è detto sopra:

1) Consegna di quanto è ivi contenuto all'infuo-

ri dei due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia alla signore Calvina Calvi in Roverano e Maria Calvi Provenzano, dietro quietanza delle stesse;

2) Ritiro delle somme depositate nei due libretti del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia coi relativi interessi maturati; l'intestataria signora Maria Provenzano si obbliga a coadiuvare il sequestratario in questa operazione.

Art. 4° - L'Avv. Ivanoe Bonomi, procederà al seguente riparto delle somme ricavate dai due libretti di conto corrente vincolato del Monte dei Paschi e del Banco di Sicilia.

1) Preleverà lire 26mila da consegnare dietro quietanza al Gr. Uff. Carlo Calvi.

2) Preleverà per consegnarla ancora al Signor Gr. Uff. Carlo Calvi, dietro regolare ricevuta, la somma corrispondente (alla data odierna è al valore della Borsa di Roma) al capitale nominale di L. 15 mila in titoli del Littorio.

3) Preleverà la somma che gli verrà globalmente indicata dalle parti per spese varie incontrate per la cura e i funerali della defunta Erminia Giulianetti Calvi, e la consegnerà, dietro ricevuta alle signore Maria e Calvina Calvi.

4) Preleverà le spese giudiziali, le competenze e gli onorari cioè relative al giudizio di primo grado nei confronti di ciò che costituisce debito della defunta signora Erminia Giulianetti verso l'Avv. Colucci.

Art. 5° - Dalla somma che la signora Maria Calvi Provenzano riscuoterà dall'Azienda Tramvie ed Autobus del Governatorato di Roma a titolo di liquidazione di danni - quale coerede - per l'incidente tramviario subito dalla defunta madre, si obbliga di prelevare la somma corrispondente al valore del giorno della Borsa di Roma - ad un capitale nominale di Lire 5.000 in titoli del Littorio; l'avv. Bonomi consegnerà i titoli suddetti, dietro ricevuta, al Gr. Uff. Carlo Calvi in esecuzione di accordi intervenuti tra le parti.

Art. 6° - Dalla parte spettante a Maria Calvi Provenzano preleverà ancora lire cinquemila che consegnerà, dietro ricevuta, alla sorella Calvina Calvi Roverano a regolarizzazione completa della contestazione nascente dal prelievo operato con autorizzazione del Tribunale di L. 10.000 dal libretto di conto corrente del Banco di Sicilia.

Art. 7° - Le parti convengono che le spese tutte, giudiziali, di procuratore, di avvocato, nella lite

iniziata da Erminia Giulianetti contro Maria e Simone Provenzano, all'infuori di quelle di primo grado che spettano agli eredi e sono state prelevate dall'eredità, come si è detto nell'articolo 4, facciano carico alle parti ciascuna per la parte propria, intendendosi così compensate fra le parti le spese tutte della lite. 7.-

Art. 8° - Le parti qui sottoscritte liberano il sequestratario On. Avv. Ivanoe Bonomi da ogni responsabilità per la gestione delle cose e denari sequestrati e dichiarano con questo atto ratificato ogni atto di detto sequestratario, il cui ufficio finisce con l'esecuzione della presente convenzione.

Letto e approvato oggi in Roma
21 marzo 1933 XI.

[illegible]
Calvina Calvi in Provenzano
Maria Calvi in Provenzano
Avv. Simone Provenzano
Avv. Ivanoe Bonomi

Oggi 27 Maggio 1933 - Anno XI in Roma, nella Sede dei Monti di Paschi : Presenti :
Signora CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO , Gr. Uff. CARLO CALVI, S. E. Avvocato IVANOE BONOMI nella sua qualità di Sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, con gli interessi maturati e dopo il prelievo di Lire 2818, -- per pagare il fitto della cassetta di sicurezza della Banca d'Italia ha raggiunto la cifra di Lire, ...

In conformità agli accordi intervenuti fra le parti qui presenti in data 21 Marzo 1933 - XI°, si prelevano da detta somma :

a) - Lire 26,000, - che si consegnano al Gr.Uff.Avv. Carlo Calvi, giusto il patto primo di detti accordi;

b) - Lire, . . 1350 . . . che si consegnano pure all'Avv. Carlo Calvi, giusto il patto secondo di detto accordo.

c) - Lire 1000, - che si consegnano all'Avvocato Ivanoe Bonomi a saldo delle sue prestazioni legali e del Suo Ufficio di Sequestratario.

Prelevato così in complesso Lire, ... , residuano Lire, ... , da dividere in parti egua-

li fra MARIA CALVI e CALVINA CALVI.-

Dalla somma di Lire, ... , da assegnarsi alla Signora Calvina Calvi in Roverano, si detraggono Lire, ... per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito, che interviene a riscuotere la somma.

Residuano così Lire, ... che la Signora Calvina Calvi in Roverano dichiara di ricevere.

La somma di Lire, ... , viene versata alla Signora Maria Calvi in [illegible] Provenzano che dichiara di riceverla.

Letto, confermato e sottoscritto.

- - - - -

Oggi 27 Maggio 1933 - Anno XI° - in Roma nella Sede del Banco di Sicilia.

Presenti : CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO, il Gr. Uff. Avv. CARLO CALVI e S. E. AVV. IVANOE BONOMI nella qualità di sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, maggiorata degli interessi, ammonta a Lire, ... ( )

In base agli accordi del 21 Marzo 1933, si provvede anzitutto ai seguenti accantonamenti presso il Sequestratario Avv. BONOMI :

a) - Lire 20,000, - per liquidare il credito dell'Avvocato COLUCCI verso la Defunta GIULIANETTI, come da lettera Colucci del 26 Maggio 1933 - Anno XI°;

b) - Lire 7,000, - da liquidare al meglio il credito della DITTA RAVEGGI e le spese legali relative;

c) - Lire, ... per liquidare, fino alla concorrenza di detta somma alcune partite relative alle spese di culla e corone di fiori.

Restano così da spartirsi tra le due sorelle MARIA e CALVINA, Lire, ... ( );
ma poichè pel patto sesto del predetto accordo, MARIA CALVI deve dare a CALVINA CALVI, Lire 5000, (cinquemila), le quote rispettive restano così fissate :

a Calvina Calvi, Lire, ...

a Maria Calvi, Lire, ...

Sulla quota che spetta a CALVINA CALVI si detraggono :

a) - Lire, ... per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito che interviene a riscuotere la somma.

b) - Lire 3000, - che si accantonano presso l'Avvocato Bonomi per liquidare il credito dell'Avvocato COLUCCI verso i Coniugi Roverano come da lettera 26 Maggio 1933 XI°.

La somma residua di Lire, ... ,
viene consegnata a CALVINA CALVI in ROVERANO che dichiara di riceverla.

Sulla quota che aspetta a MARIA CALVI in PROVENZANO si detraggono : Lire, ... che si versano a S. E. l'Avvocato MICHELANGELO VACCARO a saldo delle sue prestazioni ai Coniugi Provenzano.

La somma residua di Lire, ... ,
viene consegnata alla Signora Maria Calvi - Provenzano che dichiara di riceverla.

Il Gr. Uff. AVV. CARLO CALVI consente di essere soddisfatto di quanto gli spetta nel successivo ritiro delle somme depositate al Monte dei Paschi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Maria

54201.75
− 9000

45201 75

Calvina

65.507.70
= 53525

11.982,70

All'avv. Bonomi 20.000
5.500
4.810
3.000
525

£ 33.835

A Calvina Calvi £ 11.982,70
A Maria Calvi £ 45.201,75

£ 91.019,45

A S. Spirito 50.000 —

141.019,45

A Vaccaro - 9.000 —

150.019,45

100.223,45

Divisione dei fars.

£ 150.019,45
Banco di S. Spirito 50.000 —

100.019,45

Avv. Bonomi £ 33.835 —
Avv. Vaccaro — 9.000 —
Calvina Calvi — 11.982,70
Maria Calvi — 45.201,75

100.019,45

204
223
150.223.45
019.45
204 00

150,223 45
500

A 149.723 45

~~Bruno~~

	11.988.70	45.201,75
	150	150
Calvina	11.878.70	45.051,75
	832,70	Maria

11.878.70 Calvina
45.051.75 Maria
9 — Vaccae
33.835 — Bom

765,45

20000 Colucci
5500 Raveggi
4000 Reina
810 Cicciotelli

30.310

~~4000 reina~~
~~810 cicciotelli~~

59.854
59.854
119.709.45

150 019.45
30 310

119.709.45 | 2
19
17
10
9
14

59.854.7
5653

54201.70

65507.70

5653 +

Calvina	Maria
50000 —	9000 — S.E. Vaccaro
3000 colucci	Calvina
525 —	
53525	

£ 303

65.507.70
54.201.70
119.709.45

Calvina

65.507,70
53.525 —
11.982,70

50.000
9.000
525
59.525

Maria —

54.201,75
9
45.201,75

Roma, 16 novembre 99

Egregio dott. prof. Reina,

Alla fine di luglio, fra le transatte alunne vertenze fra le sorelle Calvina Calvi e Maria Calvi in Provenzano, si convenne che io avrei trattenute alcune somme per liquidare a ciascuna e altro della loro defunta madre Erminia Giuliametti Calvi.

Per completare il mio incarico io sono sempre in attesa che le due signore, a i loro rispettivi mariti, concordino la somma che io debbo come quale rimanente entro i limiti di quella che mi è stata depositata.

Ho atteso tutto l'estate, ma ora vorrei proprio chiudere la pratica con la curatela a Lei di quanto le è dovuto. Credo che il solo Governo sia a Roma; il Provveditore invece è in Sicilia. Ad ogni modo Ella troverà certo modo di concordare la cifra.

Con i miei saluti

dev.

AVV. CAV. RAFFAELE INTONTI
VIA VIRGILIO, 3 - TEL. 34-679
ROMA 33

A S.E.

On.Avv. IVANOE B O N O M I

R O M A

Accantonate £ 33.835

Pagate per: Banco Napoli 261.-
Banca Italia 125,50
Raveggi - 5.700 -
Cecchetelli 810.-
29 luglio 1933 { Colucci 16.800 -
Provenzano 4.847 -
Rovezzano - 786 -

29.329,50

Assegnate all'avv. Bonomi per onorario 500.-

29,829,50

Restano alla sera 29 luglio 1933

Accantonate £ 33.835,00
Erogate come sopra 29.829,50

£ 4.005,50

levata la marca da bollo di £ 6

restano esattamente

date le £ 4000 al prof. Reina il 6 dicembre 1933 £ 4000 per il dott. Reina

Avere"

Provenzano -

925 : 2 =

Dare	Avere
	5.000
	162.50 Residuo Ravegg.
	5162.50 -
Bonomi 250	312 ~~50~~
Cassetta I. 62.50	
312,50	4850.—
	3 bollo
Avere	£ 4847 a Provenzano

Roverano

Dare	Avere
cambiale 3000 -	162.50 Residuo Ravegg.
eccedenza causa appello 800	5000.
cassetta Banca Italia 62,50	
S.E. Bonomi 250.00	5162.50 -
Banco Sicilia 2.61.00	4373.50
4373.50	£ = 789.00
	3 bollo
	786

Roverano

Conteggio fra Roverano e Provenzano

Provenzano deve avere:

+ per $\frac{1}{4}$ delle 20.000 accantonate per Colucci a cui si è dato 10 mila lire invece delle 20 mila — £ 5.000

+ per metà del risparmio di £ 325 per Raveggi — £ 162,50

5162,50

Deve però dare:

Metà spesa cassetta Banca Italia 62,50

Metà dell'onorario a Bonomi (500) 250,00

312 50 = 312,50

Deve quindi avere £ 4850,00

Meno marca bollo per ricevuta Colucci 3

4847,00

Consegnata tale somma il giorno 29 luglio 1933 con assegno sulla Commerciale N 57.439 al nome di Maria Provenzano

Conteggio Roverano - Provenzano

Roverano deve avere:

+ $\frac{1}{2}$ del residuo Colucci, cioè $\frac{1}{2}$ delle £ 10.000 invece delle 20 mila accantonate	£ 5.000
+ $\frac{1}{2}$ del risparmio sul conto Raveggi	162,50
	5162,50

Deve però dare.

+ eccedenza conto Colucci nella parte Roverano (3800 invece di 3000)	£ 800.—
+ cambiali personali di Roverano verso Colucci oggi pagate	3000.—
+ metà spesa cassetta Banca Italia	62,50
+ metà onorario Bonomi (500)	250 —
+ Tutto il di più registrazione del Banco di Sicilia	261 —
	4373,50

Avere - 5162,50
Dare - 4373,50

789,00
Meno marca bollo per quitanza Colucci 3

786.

Consegnata tale somma il giorno 29 luglio 1933 con assegno sulla Commerciale N. 57438 al nome di Calvina Roverano.

Accantonate					Erogate		
Dalla sig. Calvino Roverano	Sig. Maria Provenzano	Dalla eredità	Totale	Anticipate dal sequestratario	Titolo dell'erogazione	Pagate	Restano
—	—	—	—	261	Saldo registrazione Banca Sicilia	261	—
—	—	—	—	125,50	Cassetta Banca Italia (agosto)	125,50	—
525	—	5500	6025	—	Ditta Raveggi	5700	325
—	—	810	810	—	Dott. Cecchetelli	810	—
3000	—	20.000	23.000	—	Avv. Colucci	16.800	6.200
		4.000	4.000	—	Dott. prof. Reina		
3525	—	30.310	33.835	386,50			

Roma, 26 Maggio 1933, XI.

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

In seguito a definitivi accordi intervenuti fra noi sottoscritte, abbiamo deciso di dar corso alla divisione delle nostre somme, esistenti presso il Monte dei Paschi di Siena e presso il Banco di Sicilia, nel modo appresso indicato e uniformandoci alla Convenzione del 21 marzo c.a. tra noi sottoscritte e la E. V.

SOMME DA PRELEVARE DALLA MASSA :

Al Gr. Uff. Carlo Calvi	L. 39.000,00
Avv. Ferdinando Colucci	" 25.000,00
Ditta Raffaele Raveggi	" 5.000,00
Dr. Prof. Reina	" 4.000,00
Dr. Tullio Cecchetelli	" 810,00
	L. 73.810,00

A detta somma di L. 73.810 vanno aggiunti gli onorari spettanti alla E.V.

DA PRELEVARSI SULLE SOMME SPETTANTI ALLA SIG.RA CALVINA

Alla Ditta Raffaele Raveggi, per corone	L. 525,00
Alla Banca di S. Spirito	" 93.500,00

DA PRELEVARSI SULLE SOMME SPETTANTI ALLA SIG.RA MARIA

L'On. Avv. Prof. Vaccaro e figlio	L. 21.000,00
Da rimborsare alla sorella Calvina	" 5.000,00
" " " " " per spese anticipate come da fatture	" 653,00

DA ACCREDITARE AL CONTO DELLA SIG.RA CALVINA

	L. 5.000,00
	" 653,00

Noi sottoscritte preghiamo pertanto l'E.V. di volere aderire a questo nostro desiderio.

Con ossequio.

AVV. FERDINANDO COLUCCI
LUNGO TEVERE SANZIO n. 1
Telef. 561-275
ROMA

Roma, 26 maggio 193[illegible].XI

Caro Bonomi,

a chiarimento della lettera precedentemente inviatati, ti comunico che essendo ancora costretto a tenere il letto e non potendo quindi presenziare domani le operazioni riguardanti lo svincolo delle somme al Banco di Sicilia e al Monte dei Paschi, incarico te di voler provvedere all'accantonamento di lire ventimila (L. 20.000) riguardanti il mio credito per onorari e spese nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale nell'interesse della defunta Signora Erminia Giulianetti.

Ti dichiaro inoltre che, con l'accantonamento della suddetta somma esonero da ogni responsabilità te e i coniugi Provenzano da qualsiasi mia pretesa.

Riguardo al giudizio di secondo grado risoltosi con transazione ti prego altresì di accantonare dalla parte spettante alla signora Calvina Roverano la somma di lire 3.000 (tremila).

Con i più devoti ringraziamenti ti prego di gradire i miei còrdiali saluti.

F. Colucci

verbale pel Banco di Sicilia

Oggi 27 Maggio 1933 - Anno XI° - in Roma nella Sede del Banco di Sicilia.

Presenti : CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO, il Gr. Uff. Avv. CARLO CALVI e S. E. AVV. IVANOE BONOMI nella qualità di sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, maggiorata degli interessi, ammonta a Lire, . 150019,45 . . . . . ( )

In base agli accordi del 21 Marzo 1933, si provvede anzitutto ai seguenti accantonamenti presso il Sequestratario Avv. BONOMI :

a) - Lire 20,000, - per liquidare il credito dell'Avvocato COLUCCI verso la Defunta GIULIANETTI, come da lettera Colucci del 26 Maggio 1933 - Anno XI°;

b) - Lire 5,500, - per liquidare al meglio il credito della DITTA RAVEGGI e le spese legali relative;

c) - Lire, 4810 . . . per liquidare, fino alla concorrenza di detta somma alcune partite relative alle spese di cura, ~~e corone di fiori.~~

Restano così da spartirsi tra le due sorelle MARIA e CALVINA, Lire, . 119709,45 . ( ); ma poichè pel patto sesto del predetto accordo, MARIA CALVI deve dare a CALVINA CALVI, Lire 5000, (cinquemila), le quote rispettive restano così fissate :

e deve darle ancora £653 per saldo fatture inerenti al funerale

a Calvina Calvi, Lire, . 65507,70 . .

a Maria Calvi, Lire, . . 54201,75

Sulla quota che spetta a CALVINA CALVI si detraggono :

a) - Lire, 50.000 .. per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito che interviene a riscuotere la somma.

b) - Lire 3000, - che si accantonano presso l'Avvocato Bonomi per liquidare il credito dell'Avvocato COLUCCI verso i Coniugi Roverano come da lettera 26 Maggio 1933 XI°.

c) - Lire 525 che si accantonano come sopra per corone funebri da pagarsi a Raveggi.

La somma residua di Lire, . . 11.982,70 . . .

viene consegnata a CALVINA CALVI in ROVERANO che dichiara di riceverla.

Sulla quota che spetta a MARIA CALVI in PROVENZANO si detraggono: Lire, 9000 .. che si versano a S. E. l'Avvocato MICHELANGELO VACCARO qui presente a saldo delle sue prestazioni ai Coniugi Provenzano,

~~b) L 653 che si consegnano~~

La somma residua di Lire, . 45.201,75 . . . .,

viene consegnata alla Signora Maria Calvi - Provenzano che dichiara di riceverla.

Il Gr. Uff. AVV. CARLO CALVI consente di essere soddisfatto di quanto gli spetta nel successivo ritiro delle somme depositate al Monte dei Paschi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggi 27 Maggio 1933 - XI° in Roma, nella Sede dei Monti di Paschi : Presenti :

Signora CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO, Gr. Uff. CARLO CALVI, S.E. Avvocato IVANOE BONOMI nella sua qualità di Sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, con gli interessi maturati e dopo il prelievo di Lire 2818,- per pagare il fitto della cassetta di Sicurezza della Banca d'Italia, ha raggiunto la cifra di Lire

In conformità agli accordi intervenuti fra le parti qui presenti in data 21 Marzo 1933 - XI°, si prelevano da detta somma :

a) - Lire 26.000,- che si consegnano al Gr. Uff.Avv. Carlo Calvi, giusto il patto primo di detti accordi;

b) - Lire 13.050,- controvalore di Lire 15.000 capitale nominale, titoli del Littorio a L. 87 prezzo di giornata, che si consegnano pure all'avv. Carlo Calvi giusto il patto secondo di detto accordo.

c) - Lire 1.000,- che si consegnano all'Avvocato Ivanoe Bonomi a saldo delle sue prestazioni legali e del Suo Ufficio di Sequestratario.

Prelevato così in complesso Lire

residuano Lire da dividere in parti eguali fra MARIA CALVI e CALVINA CALVI.

Dalla somma di Lire da assegnarsi alla signora Calvina Calvi in Roverano, si detraggono Lire 43.100, per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito, che interviene a riscuotere la somma.

Residuano così Lire che la Signora Calvina Calvi in Roverano dichiara di ricevere.

La somma di Lire viene versata alla signora Maria Calvi in Provenzano che dichiara di riceverla.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggi 27 Maggio 1933 - XI° - in Roma nella Sede del Banco di Sicilia.

Presenti : CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO, il Gr. Uff. Avv. CARLO CALVI e S.E. AVV. IVANOE BONOMI nella qualità di sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, maggiorata degli interessi, ammonta a Lire 150.019,45 (centocinquantamiladiciannove e cent. quarantacinque).

In base agli accordi del 21 marzo 1933, si provvede anzitutto ai seguenti accantonamenti presso il Sequestratario Avv. Bonomi :

a) - Lire 20.000 - per liquidare il credito dell'Avvocato Colucci verso la Defunta GIULIANETTI, come da lettera Colucci del 26 Maggio 1933 - Anno XI°;

b) - Lire 5.500 - per liquidare al meglio il credito della Ditta RAVEGGI e le spese legali relative;

c) - Lire 4.810 - per liquidare, fino alla concorrenza di detta somma alcune partite relative alle spese di cura.

Restano così da spartirsi tra le due sorelle MARIA e CALVINA, Lire 119.709,45 (centodiciannovemilasettecentonove e cent. quarantacinque); ma poichè pel patto sesto del predetto accordo, MARIA CALVI deve dare

a CALVINA CALVI, Lire 5.000 (cinquemila) e deve darle ancora Lire 653 (seicentocinquantatre) per saldo fatture inerenti al funerale, le quote rispettive restano così fissate :

a Calvina Calvi, Lire 65.507,70

a Maria Calvi, Lire 54.201,75

Sulla quota che spetta a CALVINA CALVI si detraggono :

a) Lire 50.000 per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito che interviene a riscuotere la somma.

b) Lire 3000, che si accantonano presso l'Avvocato Bonomi per liquidare il credito dell'Avvocato COLUCCI verso i Coniugi Roverano come da lettera 26 Maggio 1933 XI°.

c) Lire 525 che si accantenano come sopra per corone funebri da pagarsi a Raveggi.

La somma residua di Lire 11.982,70 viene consegnata a CALVINA CALVI in PROVENZANO si detraggono : Lire 9.000 che si versano a S.E. l'Avv. MICHELANGELO VACCARO qui presente a saldo delle sue prestazioni ai coniugi Provenzano.

La somma residua di Lire 45.201,75 (quarantacinquemiladuecentouno e cent. settantacinque) viene consegnata alla signora Maria Calvi - Provenzano che dichiara di riceverla.

Il Gr. Uff. Avv. CARLO CALVI consente di essere soddisfatto di quanto gli spetta nel successivo ritiro delle somme depositate al Monte dei Paschi.

Letto, confermato e sottoscritto.

I in Roverano che dichiara di ricevere
Sulla quota che spetta a Maria Calvi

verbale pel Monte dei Paschi

Oggi 27 Maggio 1933 - Anno XI in Roma, nella Sede dei Monti di Paschi : Presenti :

Signora CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO , Gr. Uff. CARLO CALVI, S. E. Avvocato IVANO E BONOMI nella sua qualità di Sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, con gli interessi maturati e dopo il prelievo di Lire 2818, -- per pagare il fitto della cassetta di Sicurezza della Banca d'Italia-ha raggiunto la cifra di Lire, 186.220,15

In conformità agli accordi intervenuti fra le parti qui presenti in data 21 Marzo 1933 - XI°, si prelevano da detta somma :

a) - Lire 26,000, - che si consegnano al Gr.Uff.Avv. Carlo Calvi, giusto il patto primo di detti accordi;

b) - Lire, 13050 (con provvedere £ 15000 Cap non (littorio a £ 87 prezzo di giornata) che si consegnano pure all'Avv. Carlo Calvi, giusto il patto secondo di detto accordo.

c) - Lire 1000, - che si consegnano all'Avvocato Ivano e Bonomi a saldo delle sue prestazioni legali e del Suo Ufficio di Sequestratario.

Prelevato così in complesso Lire, 40.050., residuano Lire, 146.170,15 da dividere in parti egua-

li fra MARIA CALVI e CALVINA CALVI.-

Dalla somma di Lire, 73.085,07 da assegnarsi alla Signora Calvina Calvi in Roverano, si detraggono Lire, 43600,~~00~~ per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito, che interviene a riscuotere la somma.

Residuano così Lire, 29.485,07 che la Signora Calvina Calvi in Roverano dichiara di ricevere.

La somma di Lire, 73.085,07, viene versata alla Signora Maria Calvi in ~~Provenzano~~ Provenzano che dichiara di riceverla.

Letto, confermato e sottoscritto.

- - - - -

£ 40.050
43.600
29.485,07
73.085,07
186.220.15

1.000
42.000

41.500

186.220,15
42.600 —
142.620,15

39.050 Cabi
1.000 Bonomi
29.485,07 Cabina
73.085,07 Maria
142.620,15

41.500
32
73.500

83 41.50

Monte dei Paschi di Siena

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
ABBONAMENTO AL BOLLO
UFFICIO REGISTRO di SIENA
1 MAGGIO 1930

S Provenzano Maria di Carlo
Roma

Estratto del suo conto corrente

chiuso al ~~31 dicembre 1932 XI°~~
29 maggio 1933 XI

Mod. 10 C. C.

Monte dei Paschi

DARE Sig.ra Provenzano Maria di Carlo 1489 V.

DATA		OPERAZIONI	IMPORTO	Valuta	Giorni	Numeri
1928						
Giugno	5	Ritiro	1000.-			
"	14	"	1000.-			
"	23	"	2000.-			
"	27	"	8000.-			
		Bilancio Capitale	174.610.65			
			186610.65			
1928						
Luglio	12	Ritiro	3610.65			
"	17	"	5000.-			
"	28	"	3000.-			
Agosto	22	"	1.610.65			
Settembre	6	"	8000.-			
		Bilancio Capitale	156786.-			
			178007.50			
1929						
Genn.	31	Spese di c/c	5.-			
		Bilancio Capitale	160112.70			
			160117.70			

Chiusura 29 MAG 1930 Anno XI Tasso 3,50 % AVERE

DATA	OPERAZIONI	IMPORTO	Valuta	Giorni	Numeri
1928 Aprile 23	Depositi	185.000 -			
	Interessi al 30/5/1928	1.610.65			
		186610.65			
1928 Luglio 1	Saldo a g.g.	174.610.65			
	Interessi al 31/12/1928	3.396.65			
		178.007.30			
1929 Gennaio 1	Saldo a g.g.	156.786			
	Interessi al 30/6/1929	3.331.70			
		160117.70			
1929 Luglio 1°	Saldo a g.g.	160.112.70			
	Interessi al 31/12/1929	3.929.40			
	" 30/6/1930	4.101.05			
	" 31/12 "	3.824.65			
	" 30/6/1931	3.788.30			
	Segue E°	175.766.10			

MONTE DEI PASCHI

DARE Sig. Maria Provenzano di Carlo

DATA	OPERAZIONI	IMPORTO	Valuta	Giorni	Numeri
1952 Dicembre 31	Bilancio Capitale	186.955 15			
		186.955 15			
Maggio 15	prelev. con. att. 12910 -	2818 —			
" 29	fidei estinzione	186220 15			
		189038 15			

S. E. ED O.

Chiusura 29 MAG 1933 Anno XI Tasso 3,50 % AVERE

DATA	OPERAZIONI	IMPORTO	Valuta	Giorni	Numeri
1931		175.760.10			
	Interessi al 31/12/1931	3.735.05			
	" " 30/6/1932	3.814.40			
	" " 31/12 "	3.639.60			
		186.955.15			
Gennaio 1/1933	S. E. E. O. Saldo	186.955.15			
	Interessi al 29 Maggio 1933	2.083 -			
		189.038.15			

Estinto
29 Maggio 1933-

Mod. 19 L. L.

Ricevute

delle somme

pagate

Dichiaro di aver ricevuto la somma di £ 10.000 (Diecimila) dagli eredi della signora Erminia Giulianetti, sig.ra Calvina Roverano e sig.ra Maria Provenzano nonchè dall'avv. Simone Provenzano a titolo di liquidazione definitiva della causa svoltasi dinanzi alla I.ª Sezione del Tribunale Civile di Roma.

Dichiaro altresì di aver ricevuto la somma di £ 3.800 (tremila ottocento) dalla sig.ra Calvina Roverano per le cause svoltesi dinanzi alla IV.ª Sez. Trib. e I.ª Corte di Appello e per spese stragiudiziali rilevando da qualsiasi responsabilità sin da ora la sig.ra Maria Provenzano e l'avv. Simone Provenzano.

Dichiaro di aver ricevuto la somma di £ 3.000 (Tremila) da S.E. Ivanoe Bonomi a titolo di pagamento di un debito contratto a proprio da fino dott. Roverano verso il defunto mio padre.

Dichiaro che tutta la somma 16.800 (sedicimila ottocento) riceve da S.E. Ivanoe Bonomi sequestratario giudiziale e di non aver più niente a pretendere per nessun titolo.

Roma 29 Luglio 1933-XI

Dott. Alfredo Polenzi

MARCA DA BOLLO LIRE DUE — MARCA DA BOLLO LIRE UNA — MARCA DA BOLLO LIRE TRE

Oggi 29 Maggio 1933 - XI° - in Roma nella Sede del Banco di Sicilia.

Presenti : CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO, il Gr. Uff. Avv. CARLO CALVI e S.E. AVV. IVANOE BONOMI nella qualità di sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, maggiorata degli interessi, ammonta a Lire 150.019,45 (centocinquantamiladiciannove e cent. quarantacinque).

In base agli accordi del 21 marzo 1933, si provvede anzitutto ai seguenti accantonamenti presso il Sequestratario Avv. Bonomi :

a) - Lire 20.000 - per liquidare il credito dell'Avvocato Colucci verso la Defunta GIULIANETTI, come da lettera Colucci del 26 Maggio 1933 - Anno XI°;

b) - Lire 5.500 - per liquidare al meglio il credito della Ditta RAVEGGI e le spese legali relative;

c) - Lire 4.810 - per liquidare, fino alla concorrenza di detta somma, alcune partite relative alle spese di cura.

Restano così da spartirsi tra le due sorelle MARIA e CALVINA, Lire 119.709,45 (centodiciannovemilasettecentonove e cent. quarantacinque); ma poichè pel patto sesto del predetto accordo, MARIA CALVI deve dare

a CALVINA CALVI, Lire 5.000 (cinquemila) e deve darle ancora Lire 653 (seicentocinquantatre) per saldo fatture inerenti al funerale, le quote rispettive restano così fissate.:

a Calvina Calvi, Lire 65.507,70

a Maria Calvi, Lire 54.201,75

Sulla quota che spetta a CALVINA CALVI si detraggono :

a) Lire 50.000 per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito che interviene a riscuotere la somma.

b) Lire 3000, che si accantonano presso l'Avvocato Bonomi per liquidare il credito dell'Avvocato COLUCCI verso i Coniugi Roverano come da lettera 26 Maggio 1933 XI°.

c) Lire 525 che si accantonano come sopra per corone funebri da pagarsi a Raveggi.

La somma residua di Lire 11.982,70 viene consegnata a CALVINA CALVI in PROVENZANO si detraggono : Lire 9.000 che si versano a S.E. l'Avv. MICHELANGELO VACCARO qui presente a saldo delle sue prestazioni ai coniugi Provenzano.

a avv. Fernando Vaccaro

La somma residua di Lire 45.201,75 (quarantacinquemiladuecentouno e cent. settantacinque) viene consegnata alla signora Maria Calvi - Provenzano che dichiara di riceverla.

Il Gr. Uff. Avv. CARLO CALVI consente di essere soddisfatto di quanto gli spetta nel successivo ritiro delle somme depositate al Monte dei Paschi.

Letto, confermato e sottoscritto.

I in Roverano che dichiara di riceverla sulla quota che spetta a Maria Calvi

Si approva la postilla e si sottoscrive

~~Catarina Calvi in Roverano~~

Maria Calvi in Provenzano

Carlo Calvi

Ivanoe Bonomi

Michelangelo Vacca

avv. Fernando Vaccaro

(Mod. F.)

Nº 21629

"LVX PERPETVA,,

SOCIETÀ ITALIANA PER LA ILLUMINAZIONE ELETTRICA DELLE TOMBE AL VERANO

Via San Niccolò da Tolentino, 21 (Palazzo Ferri) - Telef. 41-045

Roma, li 2 FEB. 1931 Anno IX

Ricevo dal Sig. Morena Calvina

la somma di Lire Sessantacinque delle quali:

L. 54 — per contributo spese d'impianto di N. una lampadina elettrica

da collocarsi nella 1ª quindicina del mese di Feb. 31 sulla

tomba Deposito

L. 10 — per anticipo da calcolarsi nell'ultima rata di abbonamento.

Il Cassiere

PER BOLLO DOMANDA L. 1.00

BOLLO A SECCO

MARCA DA BOLLO

CENTESIMI

LVX PERPETVA

1

4

No 8 ricevute:

1a - £ 64
2a - " 20
3a - " 18
4a - " 24
5a - " 27
6a - " 27
7a - " 74
8a - " 27

Totale £ - 289

SOCIETÀ ITALIANA
"LVX PERPETVA"
SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1
ROMA

N. 5470

Ricevo dal Sig. Boverano Calvina

LIRE Venticinque

per acquisto di un tripode tipo 2 con zoccola

Roma, li 2 - 2 - 1931

MARCA DA BOLLO
CENT. DIECI

LVX PERPETVA

FERROCE - GIULIA 98 - ROMA

Nº 2

N. 185538

"LVX PERPETVA"

SOCIETÀ ITALIANA PER LA ILLUMINAZIONE ELETTRICA DELLE TOMBE AL VERANO

Via S. Niccolò da Tolentino, 21 (Palazzo Ferri) - Telefono 11-045

Roma li 2 FEB. 1931 Anno IX 192

Ricevo dal Signor Roverano Calvina la somma di Lire Diciotto quale rata di abbonamento dal 1 Febb. al 31 Mayo 31 per N. 1 lampadina

L'Abbonato è tenuto a presentare l'ultima ricevuta all'atto del pagamento della rata

BOLLO A SECCO

SOCIETA' ITALIANA LUX PERPETUA Abbonamento AL BOLLO

UFFICIO DELLE SUCCESSIONI E MANOMORTA ROMA

Il Cassiere

LVX PERPETVA

COOP. TIP. "EGERIA" ROMA

№ 3

T 5593

SOCIETÀ ITALIANA " LVX PERPETVA "

ROMA - Via S. Niccolò da Tolentino, 21 - Tel. 41-045

SOCIETA' ITALIANA - LVX PERPETVA - abbon. al bollo

UFFICIO DELLE SUCCESSIONI E MANOMORTA ROMA

20296 *Ricevuto dal Sig.* ROVERANO CALVINA

domiciliato in VIA GIUSEPPE MERCALLI II

per abbonamento ad una lampadina elettrica

dal I/4/3I AL 30/6/3I

Nolo apparecchio L.

Diritto di esazione » L. 27 —

Roma, 18 LUG. 1931 Anno IX Il Cassiere

Per il rinnovo dell'abbonamento si prega esibire la presente ricevuta.

T 5685

SOCIETÀ ITALIANA "LVX PERPETVA,,

ROMA - Via S. Niccolò da Tolentino, 21 - Tel. 41-045

SOCIETA' ITALIANA LVX PERPETUA abbon. al bollo

UFFICIO DELLE SUCCESSIONI E MANOMORTA ROMA

20296 ROVERANO CALVINA ROVERANO CALVINA

Ricevuto dal Sig.

domiciliato in V. Giuseppe Mercalli II

per abbonamento ad una lampadina elettrica

dal I/7/31/AL/30/9/31

16 LUG. 1931 Anno IX

Volo apparecchio L.

Diritto di esazione » L. 27 —

Roma,

Il Cassiere

Per il rinnovo dell'abbonamento si prega esibire la presente ricevuta.

No. 5

T 16412

SOCIETÀ ITALIANA "LVX PERPETVA,,

ROMA - Via S. Niccolò da Tolentino, 21 - Telef. 41-045

Ricevuto per abbonamento ad una lampadina elettrica

dal DAL 1 OTTOB. AL 31 DICEMB. 1931

Sig.

20296
ROVERANO CALVINA
Via Giuseppe Mercalli 11

SOCIETA' ITALIANA LVX PERPETVA
abbon. al bollo

Ufficio delle Successioni e Manomorta Roma

Importo dell' abbonamento . . . . L. 27.—

Tassa scambio . . . . . » 0.15

Nolo apparecchio L. .....

Diritto di esazione » 0.50

Roma, 7 NOV. 1931 Anno X

Il Cassiere

Per il rinnovo dell'abbonamento si prega esibire la presente ricevuta.

N° 6

Nº 506

"LVX PERPETVA"

SOCIETÀ ITALIANA PER LA ILLUMINAZIONE ELETTRICA DELLE TOMBE

Via San Niccolò da Tolentino, 21 (Palazzo Ferri) - Telef. 41-045

SOCIETA' ITALIANA LUX PERPETUA abbon. al bollo

UFFICIO DELLE SUCCESSIONI E MANOMORTA ROMA

Abbonato N. 20296 *Roma, li* 20-5-32

Ricevo dal ..... *Sig.* Roverano Calvina

domiciliato	L.	
per abbonamento a ..... *lamp. dal* 1° giugno 30 sett. 32	»	36-
per abbonamento arretrato 1° gennaio 31 marzo	»	27-
per contributo spese d'impianto	»	
per anticipo da calcolarsi nell'ultima rata di abbonamento	»	
per riattivazione d'impianto	»	10-
per nolo apparecchio	»	
per bolli	»	125
	L.	7425

20 MARCA DA BOLLO CENT. DIECI

Il Cassiere

No 7

N° 8

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

Servizio dei conti correnti postali

Ricevuta di un versamento

di L. [illegible]

Lire [illegible]

(in lettere)

[illegible]

eseguito da Culisiuk Vincenzo

sul c/c N. **1/7536**

intestata a: **Soc. Italiana "Lvx Perpetva „ - Via S. Niccolò da Tolentino, 21 - Roma.**

Addì ..... *193*.....

Bollo lineare dell'ufficio accettante

(55) ROMA 55
(55) VIA SALARIA

Tassa L. .....

Bollo a data dell'ufficio accettante

ROMA 55 VIA SALARIA 24 IV 35

Versamento

N. 74

La presente ricevuta non è valida se non porta nell'apposito spazio il cartellino gommato numerato.

SOCIETÀ ITALIANA "LVX PERPETVA„

Via S. Niccolò da Tolentino, 21

AVVERTENZE

Il possesso di questo tagliando comprova l'effettuato pagamento.

L'UFFICIO È APERTO:
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

N. B. — Con l'abbonamento dovrà essere pagato ogni altro debito che risultasse a carico dell'utente.

Se il pagamento è incompleto l'abbonamento viene considerato insoluto a tutti gli effetti.

1/

Dal 10 al 12 Gennaio:

Due Suore (senza vitto)

Giorni : 3 x 80 = Lire 240

Notti : 2 x 80 = Lire 160

Assistenza al funerale : Lire 300

Lire 700

Saldato

Roma, 4 Febbraio 1931

Monache ausiliatrici infermiere

Montpellier —

Via Principe Amedeo 5 A.

2

PARROCCHIA

DI S. GIUSEPPE IN VIA NOMENTANA

DEI CANONICI REGOLARI LATERANENSI

Il sottoscritto Parroco attesta di avere ricevuto £ 300 per il funere Giulianetti Erminia.

RÓMA 15 - 11 - 31.

Per uso ecclesiastico.

MARCA DA BOLLO CENT. CINQUANTA

P. IL PARROCO
D. Primo Sabini

Mod. N. 9 della Rag. Gen. Div. II.

TESORERIA DEL GOVERNATORATO DI ROMA

Esercizio 19

Quietanza N. 595

Dichiaro di aver ricevuto dal Sig. Roverazzo Rosa

la somma di

Lire Quindici

come da Mandato d'incasso N. 599 *per* M. G.

15. 7 - 31 -

15

MARCA DA BOLLO CENT. DIECI

Dal Campidoglio 16-A[illegible]31 IX *19* *Anno*

Il Tesoriere del Governatorato

3

Transmissão

L 15.00
15.00
15.00

L 45

Mod Rag Gen N. 9.

Tesoreria del Governatorato di Roma

Esercizio 19.....

QUIETANZA № 001358

Dichiaro di aver ricevuto dal Sig. Rovesano Rosa

..... *la somma di*

lire Quindici

come da Mandato d'incasso N. 135 *per* Mod. 1 G

no 1/. 10 - 31

L 1/

MARCA DA BOLLO CENT. DIECI

Dal Campidoglio 12 AGO 1931 IX *192*

IL TESORIERE DEL GOVERNATORATO

Mod Rag Gen N. 9.

Tesoreria del Governatorato di Roma

Esercizio 19.....

QUIETANZA № 001557

Dichiaro di aver ricevuto dal Sig. Ferrarino Rosa

..... *la somma di*

Lire Undici

come da Mandato d'incasso N. 1562 *per* Mod

1/. 1. 32

13 NOV 1931

Dal Campidoglio, ... -X- ..... *192*....

Il Tesoriere del Governatorato

[signature]

COOP. TIP. "EBERIA"

Roma, 26 Maggio 1933, XI.

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

In seguito a definitivi accordi intervenuti fra noi sottoscritte, abbiamo deciso di dar corso alla divisione delle nostre somme, esistenti presso il Monte dei Paschi di Siena e presso il Banco di Sicilia, nel modo appresso indicato e uniformandoci alla Convenzione del 21 marzo c.a. tra noi sottoscritte e la E. V.

SOMME DA PRELEVARE DALLA MASSA :

Al Gr. Uff. Carlo Calvi	L. 39.000,00
Avv. Ferdinando Colucci	" 25.000,00
Ditta Raffaele Raveggi	" 5.000,00
Dr. Prof. Reina	" 4.000,00
Dr. Tullio Cecchetelli	" 810,00
	L. 73.810,00

4000
810
525
653

A detta somma di L. 73.810 vanno aggiunti gli onorari spettanti alla E.V.

DA PRELEVARSI SULLE SOMME SPETTANTI ALLA SIG.RA CALVINA

Alla Ditta Raffaele Raveggi, per corone	L. 525,00
Alla Banca di S. Spirito	" 93.500,00

DA PRELEVARSI SULLE SOMME SPETTANTI ALLA SIG.RA MARIA

L'On. Avv. Prof. Vaccaro e figlio	L. 21.000,00
Da rimborsare alla sorella Calvina	" 5.000,00
" " " " " per spese anticipate come da fatture	" 653,00

DA ACCREDITARE AL CONTO DELLA SIG.RA CALVINA

L. 5.000,00
" 653,00

Noi sottoscritte preghiamo pertanto l'E.V. di volere aderire a questo nostro desiderio.

Con ossequio.

Carlo Calvi

Peppina Calvi in Vaccaro

AVV. CAV. RAFFAELE INTONTI
VIA VIRGILIO, 3 - TEL. 34-679
ROMA 33

Ricevo da S.E. l'On.Avv. Ivanoe Bonomi,per incarico confe=
ritogli dalle Sig.re Calvina Calvi in Roverano e Maria Calvi
in Provenzano la somma di £ire quattromila per onorari di pre=
stazioni mediche alla defunta loro madre Erminia Calvi.

Con riserva espressa di ogni mio maggior diritto per il sal=
do delle prestazioni stesse e per tutte le spese competenze ed
onorari del Giudizio in corso presso la R.Pretura di Roma ini=
ziato con atto di citazione del 3 Luglio I93I al quale non s'in=
tende rinunziato.

Roma 6 Dicembre I933 =XII=

Prof. Giuseppe Rinaldi
Avv. Intonti

Cav. Dott. TULLIO CECCHETELLI - IPPOLITI
Medico - Chirurgo
ROMA (105) Salita S. Nicola da Tolentino, 1

Medico - Chirurgiche prestazioni fatte alla defunta Sig.ra Calvi - Giulianetti!

Visite normali N.° 20: £ 500

3 Assistenze esami radiografici " 100

Una visita ore 3 del mattino " 100

Applicazione apparecchio per distorsione piede " 75

Un esame pressione " 35

Totale £ 810 -

Ricevuto a saldo £ 810 -

Roma 15 Luglio 1933

D.r Tullio Cecchetelli - Ippoliti

Mod. 144

BANCO DI SICILIA

N. [redacted]

BANCO DI SICILIA

L. 500

Roma 29 MAG. 1933 Anno XI 19

Ricevuto dai Sigg. Eredi Calvi

Lire Cinquecento

versate per tassa di registrazione quietanza per vincolo, somma cap. vincolato

Visto il Direttore

Il Cassiere

MARCA DA BOLLO

BANCO DI SICILIA

Mod. 144

N. 385 **BANCO DI SICILIA** L. 260,50

Roma 6 Giugno 1933 XI

Ricevuto da S. E. Ivanoe Bonomi

Lire duecentosessanta e 50/100

versate per saldo rimborso spese registrazione quietanza relativa a svincolo a favore Eredi Erminia Giulianetti stante £ 500 già versate

Visto il Direttore

Il Cassiere

MARCA DA BOLLO CENT. CINQUANTA

Mod. N. 2-bis - Cassette.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 300,000,000

S.' di ROMA

Ricevuta N. 40

La Signora Maria Provenzano, Mario Provenzano Carlo Calvi titolare della Polizza N° 1696 ha versato Lire Centoventidue, per abbonamento da oggi al 27 Agost 1933 a un forziere

categoria F
numero 92

ROMA 29 LUG. 1933 Anno XI

L. 122

Il Controllore

Il Cassiere

BANCA D'ITALIA

Mod. N. 2 bis - Cassette

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

S.ª di ROMA

Ricevuta N. 21

La Signora Maria Provenzano

titolare della Polizza N° 1694 ha versato

Lire Duemilaottocentodiciotto per abbonamento da ~~oggi~~

dal 27 Gennaio 1929 al 27 Luglio 1933

(come da dettaglio a tergo), a un forziere

categoria F

numero 92

ROMA 20 MAG. 1933 Anno XI

Il Controllore

IL CASSIERE

Quota di diritto di custodia £ 2.250

" " tassa annuale 560

" bollo e spll. 8

Totale £ 2.818

Oggi 29 Maggio 1933 - XI° in Roma, nella Sede dei Monti di Paschi : Presenti :

Signora CALVINA CALVI in ROVERANO, MARIA CALVI in PROVENZANO, Gr. Uff. CARLO CALVI, S.E. Avvocato IVANOE BONOMI nella sua qualità di Sequestratario.

Si constata che la somma depositata al nome di MARIA PROVENZANO, con gli interessi maturati e dopo il prelievo di Lire 2818,- per pagare il fitto della cassetta di Sicurezza della Banca d'Italia,-ha raggiunto la cifra di Lire 186.220,15

In conformità agli accordi intervenuti fra le parti qui presenti in data 21 Marzo 1933 - XI°, si prelevano da detta somma :

a) - Lire 26.000,- che si consegnano al Gr. Uff.Avv. Carlo Calvi, giusto il patto primo di detti accordi;

b) - Lire 13.050,- controvalore di Lire 15.000 capitale nominale, titoli del Littorio a L. 87 prezzo di giornata,-che si consegnano pure all'avv. Carlo Calvi giusto il patto secondo di detto accordo.

c) - Lire 1.000,- che si consegnano all'Avvocato Ivanoe Bonomi a saldo delle sue prestazioni legali e del Suo Ufficio di Sequestratario.

Prelevato così in complesso Lire 40.050

residuano Lire 146.170,15 da dividere in parti eguali fra MARIA CALVI e CALVINA CALVI.

Dalla somma di Lire 73.085,07 da assegnarsi alla signora Calvina Calvi in Roverano, si detraggono Lire 43.600, per la cessione fatta al Banco di Santo Spirito, che interviene a riscuotere la somma.

Residuano così Lire 29.485,07 che la Signora Calvina Calvi in Roverano dichiara di ricevere.

La somma di Lire 73.085,07 viene versata alla signora Maria Calvi in Provenzano che dichiara di riceverla.

Letto, confermato e sottoscritto.

[illegible]

Calvina Calvi in Roverano

Maria Calvi in Provenzano

Ivanoe Bonomi sequestratario

Confermiamo e approviamo le cifre scritte qui sopra a mano

[illegible]

Calvina Calvi in Roverano

Maria Provenzano Calvi

Ivanoe Bonomi

Roma, 29 maggio 1933

Il sottoscritto avv.Grand.Uff. Carlo Calvi dichiara che l'accordo 21 marzo 1933 è stato interamente eseguito, avendo già ricevuto dalla figlia Maria Calvi in Provenzano L. 4.000 in conformità al patto secondo del detto accordo e relativamente alla transazione con l'Azienda Tramviaria.

Carlo Calvi

Ricevo dal Comm.
On. Bonomi Ivanoe
per conto delle Sig.re Calvina
Calvi Roverano e Maria
Calvi Provenzano la
somma di L. 5700 cinquemila
settecento (5700) a completo saldo
di quanto dovuto dalle stesse
alla ditta R. Raveggi per
prestazioni funerarie nonché
per spese e onorari di 1° e
2° grado
Roma il 10/VI 931 x.

Angelo di Robilant

A S.E.
l'On. Avv. Ivanoe Bonomi
Roma

Avendo i Sigg. Maria e Avv. Simone Provenzano saldato oggi il nostro avere per spese, competenze ed onorarî del giudizio nel quale furono da noi assistiti, colla presente dichiariamo di rinunziare, ad ogni effetto di legge, all'atto di diffida notificato il 7 aprile 1933 al Monte dei Paschi di Siena, Sede di Roma.

Con ossequio

Roma 29 maggio 1933

Avv. Michele [illegible]
Avv. Fernando Vaccaro

Roma, 4 febbraio 1935

Egregio avv. Simone Provergano,

A sua richiesta le preciso che io ho pagato con denaro trattenuto sul patrimonio degli Eredi della sig. Erminia Giulianetti e secondo le ripartizioni e il conteggio ~~fatto dalle due eredi con accordo~~ fatto di accordo dagli ~~due~~ Eredi medesimi, la somma di £ 16.800 all'avv. Ferdinando Colucci, e per esso, deceduto proprio in quei giorni, al figlio dott. Meola Colucci, che mi ha rilasciata la seguente ricevuta:

copiare la ricevuta

A sua richiesta le preciso anche che dal verbale 29 maggio 1933 redatto e firmato nella sede del Banco di Sicilia risultano

detratte dalla quota di
Talvina Talvi £ 50.000
per cessione fatta al
Banco di S. Spirito; e che
dal verbale di gara data,
redatto e firmato nella
sede del Monte dei Paschi
risultano detratte dalla
quota di Talvina Talvi
£ 43.600 per cessione
fatta al Banco di S. Spirito
Con i migliori saluti

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Roma 2 ottobre 35

Egregia sig.ra Calvina Calvi Roverano,

Esaminato il fascicolo concernente la nota transazione posso affermarle che nelle spese ~~da~~ a lei rimborsate dalla sorella Maria Provenzano alla data del 29 luglio 1933 non figura affatto nessun ~~il~~ rimborso dell'affitto del loculo provvisorio al Verano, ~~per l'anno 1934.~~ ~~gi~~ giacchè ~~quelle~~ le spese si riferiscono soltanto a spese di assistenza conteggiata, di funerali religiosi, di

Lux Perpetua, come da ricevute in mie mani.

Ricordo che ~~dell~~ per l'affitto del loculo provvisorio, avendo già pagato l'anno 1931, la sorella Maria pagò il 1932. E ciò ~~ciò al di al di fuori di~~ ~~ciò direttamente~~ senza il mio ~~p~~ intervento.

~~Ne~~ Mi consta pertanto che alla data del 29 luglio 1933 ~~le~~ i loro conti erano perfettamente in pareggio.

Roma, 14 nov. 33

Ecc. Senatore

Mi affretto a rispondere alla sua cortese lettera del 12 corr.

È esattissimo che in data 21 marzo 1933 fra il ~~sig~~ Grand Uff. Carlo Calvi e le sue due figlie Calvina Governo e Maria Provvidenza si convenne, con atto privato e non registrato e che io custodisco, di lasciare anche i diritti del padre, che sarebbe stato usufruttuario in parte della eredità lasciata dalla sua defunta moglie e madre delle due predette signore.

È pure esatto che con atto 29 maggio 1933 il Grand Uff. Carlo Calvi, che io custodisco, ha rilasciato quietanza delle somme

ricevute in conformità all'accordo del 21 marzo 1933.

~~Credo pertanto che~~

Le invio i migliori saluti

del.

SENATO DEL REGNO

Roma, 12 Novembre 1937/XVI.

ECCELLENZA,

Debbo premettere una spiegazione, se non anche una giustificazione, per la domanda, che mi accingo a rivolgerLe. = Mi sono fatto cancellare dall'Albo degli Avvocati da circa un triennio, ma pur non esercitando più la professione, presto ancora una certa assistenza disinteressata alla Banca Commerciale Italiana, al duplice scopo di non rimanere in ozio, e di dimostrare la mia gratitudine verso quella ottima cliente. = Ora interesserebbe alla Banca di essere assicurata che corrisponda alla verità l'affermazione ad essa fatta dalle sorelle Calvina Calvi in Roverano, e Maria Calvi in Provenzano, quali eredi della madre Erminia, di avere regolato i rapporti col loro genitore, vecchio ottuagenario, per quanto concerne la quota di usufrutto a lui spettante. = Si dice che questa convenzione, consistente in un atto privato non registrato, sarebbe custodita dall'E.V., e se così fosse, si darebbe corso immediatamente all'apertura della cassetta di custodia, che la defunta aveva in locazione presso la Banca Commerciale. =

Porgendo insieme scuse e ringraziamenti vivissimi, mi confermo, con cordiale ossequio,

dell'E.V.

Avv. Carlo Scotti

S.E.Prof.Avv.IVANOE BONOMI
(C.O.SS.A.A.)
ROMA
Piazza della Libertà N.4

Avv. Carlo Scotti
SENATORE DEL REGNO
PIAZZA SAN SILVESTRO N. 92
- ROMA -